



COMUNE DI BUSSOLENO

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Adeguato al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con
D.C.R. n.347-45856 del 28/11/2017

Approvato con Deliberazione C.C. n. del

Estensore del Regolamento:

Arch. Andrea Cavaliere (professionista incaricato)

Con la collaborazione di

Geom. Daniela Richetto (Comune di Bussoleno – Responsabile UTC)

Sommario

PARTE PRIMA.....	1
PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	1
CAPO I Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi	1
Articolo 1 Superficie territoriale (ST).	1
Articolo 2 Superficie fondiaria (SF).....	1
Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT).....	1
Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF).....	1
Articolo 5 Carico urbanistico (CU).	2
Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT).	2
Articolo 7 Sedime.	2
Articolo 8 Superficie coperta (SC).	2
Articolo 9 Superficie permeabile (SP).	3
Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF).....	3
Articolo 11 Indice di copertura (IC).....	3
Articolo 12 Superficie totale (STot).....	3
Articolo 13 Superficie lorda (SL).....	4
Articolo 14 Superficie utile (SU).	4
Articolo 15 Superficie accessoria (SA).	4
Articolo 16 Superficie complessiva (SCom).	5
Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa).....	5
Articolo 18 Sagoma.	5
Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V).	6
Articolo 20 Piano fuori terra.....	6
Articolo 21 Piano seminterrato.	6
Articolo 22 Piano interrato.	6
Articolo 23 Sottotetto.	6
Articolo 24 Soppalco.	6
Articolo 25 Numero dei piani (NP).....	7
Articolo 26 Altezza lorda (HL).....	7
Articolo 27 Altezza del fronte (HF).	7
Articolo 28 Altezza dell'edificio (H).	8
Articolo 29 Altezza utile (HU).	8
Articolo 30 Distanze (D).	8
Articolo 31 Volume tecnico.....	9

Articolo 32	Edificio.....	9
Articolo 33	Edificio Unifamiliare.....	9
Articolo 34	Pertinenza.....	10
Articolo 35	Balcone.....	10
Articolo 36	Ballatoio.....	10
Articolo 37	Loggia/Loggiato.....	10
Articolo 38	Pensilina.....	10
Articolo 39	Portico/Porticato.....	10
Articolo 40	Terrazza.....	10
Articolo 41	Tettoia.....	11
Articolo 42	Veranda.....	11
Articolo 43	Indice di densità territoriale (DT).....	11
Articolo 44	Indice di densità fondiaria (DF).....	11
CAPO II	Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia.....	13
PARTE SECONDA.....		33
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA.....		33
TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI.....		33
CAPO I SUE, SUAP e organismi consultivi.....		33
Articolo 45	La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale.....	33
45.1	Sportello unico edilizia (SUE).....	33
45.2	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).....	33
45.3.	Commissione edilizia.....	34
45.4.	Commissione Locale per il Paesaggio.....	36
45.5.	Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica).....	37
Articolo 46	Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale.....	38
Articolo 47	Le modalità di coordinamento con lo SUAP.....	38
CAPO II Altre procedure e adempimenti edilizi.....		39
Articolo 48	Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati.....	39
Articolo 49	Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU).....	39
Articolo 50	Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi.....	40
Articolo 51	Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità.....	40
Articolo 52	Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni.....	40
Articolo 53	Pareri preventivi.....	40

Articolo 54	Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia.....	41
Articolo 55	Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio.....	42
Articolo 56	Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti.	42
Articolo 57	Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.....	42
TITOLO II	DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	43
CAPO I	Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori	43
Articolo 58	Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza ecc.	43
Articolo 59	Comunicazioni di fine lavori.....	44
Articolo 60	Occupazione di suolo pubblico.....	44
Articolo 61	Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc.....	45
CAPO II	NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	47
Articolo 62	Principi generali dell'esecuzione dei lavori.....	47
Articolo 63	Punti fissi di linea e di livello.....	47
Articolo 64	Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie.....	48
Articolo 65	Cartelli di cantiere.....	49
Articolo 66	Criteri da osservare per scavi e demolizioni.....	50
Articolo 67	Misure di cantiere e eventuali tolleranze.....	50
Articolo 68	Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera.	50
Articolo 69	Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici.....	51
Articolo 70	Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori.....	52
Articolo 71	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali.	52
TITOLO III	DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI	55
CAPO I	Disciplina dell'oggetto edilizio.....	55
Articolo 72	Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici.....	55
Articolo 73	Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo.....	56
73.1	Requisiti prestazionali degli edifici.....	56
Articolo 74	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale.	57
Articolo 75	Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento	

	della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.	57
Articolo 76	Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon.....	57
Articolo 77	Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.	57
77.1	Requisiti minimi di altezza per i locali pubblici e/o di uso pubblico.....	59
77.2	Locali sottotetto.	59
77.3	Soppalchi.....	60
Articolo 78	Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita").....	61
Articolo 79	Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.....	61
CAPO II	Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico.....	63
Articolo 80	Strade.....	63
Articolo 81	Portici.	63
Articolo 82	Piste ciclabili.....	63
Articolo 83	Aree per parcheggio.....	64
Articolo 84	Piazze e aree pedonalizzate.	64
Articolo 85	Passaggi pedonali e marciapiedi.....	64
Articolo 86	Passi carrai e uscite per autorimesse.	66
Articolo 87	Chioschi/dehor su suolo pubblico.....	67
Articolo 88	Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato.	68
Articolo 89	Recinzioni.....	69
Articolo 90	Numerazione civica.	74
CAPO III	Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente	75
Articolo 91	Aree verdi.	75
Articolo 92	Parchi urbani.	76
Articolo 93	Orti urbani.....	76
Articolo 94	Parchi e percorsi in territorio rurale.	76
Articolo 95	Sentieri e rifugi alpini.	76
Articolo 96	Tutela del suolo e del sottosuolo.....	76
CAPO IV	Infrastrutture e reti tecnologiche.....	77
Articolo 97	Approvvigionamento idrico.	77
Articolo 98	Depurazione e smaltimento delle acque.	77
Articolo 99	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.....	78
Articolo 100	Distribuzione dell'energia elettrica.....	78
Articolo 101	Distribuzione del gas.	78

Articolo 102	Ricarica dei veicoli elettrici.....	79
Articolo 103	Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento.....	79
Articolo 104	Telecomunicazioni.....	79
CAPO V	Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico.....	81
Articolo 105	Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi....	81
Articolo 106	Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio.	82
106.1	Inserimento ambientale/paesaggistico delle costruzioni.	82
Articolo 107	Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.	84
Articolo 108	Allineamenti.....	89
Articolo 109	Piano del colore.....	89
Articolo 110	Coperture degli edifici.....	89
Articolo 111	Illuminazione pubblica.....	93
Articolo 112	Griglie ed intercapedini.....	93
Articolo 113	Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici.....	94
Articolo 114	Serramenti esterni degli edifici.	95
Articolo 115	Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe.	100
Articolo 115.1	Tende parasole.....	101
Articolo 116	Cartelloni pubblicitari.....	102
Articolo 117	Muri di cinta e di sostegno.....	102
Articolo 118	Beni culturali ed edifici storici.	104
Articolo 119	Cimiteri monumentali e storici.	104
Articolo 120	Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.	104
CAPO VI	Elementi costruttivi.....	105
Articolo 121	Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche.	105
Articolo 122	Serre bioclimatiche o serre solari.....	105
122.1	Verande e giardini d'inverno.....	105
122.2	Bussole.....	108
Articolo 123	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.	108
Articolo 124	Coperture, canali di gronda e pluviali.....	109
Articolo 125	Strade, passaggi privati e rampe.....	110
Articolo 126	Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine.	112
Articolo 127	Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni.	113
Articolo 128	Recinzioni.....	113
Articolo 129	Materiali, tecniche costruttive degli edifici.	114
129.1	Pareti in pietra, intonaci esterni e rivestimenti.....	114

129.2	Tinteggiature.	117
Articolo 130	Disposizioni relative alle aree di pertinenza.	117
Articolo 130.1	Manufatti leggeri pertinenziali.	118
Articolo 130.2	Bassi fabbricati e tettoie.	119
Articolo 131	Piscine.	120
Articolo 132	Altre opere di corredo degli edifici.	121
TITOLO IV	Vigilanza e sistemi di controllo.	123
Articolo 133	Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio.	123
Articolo 134	Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori.	123
Articolo 135	Sanzioni per violazione delle norme regolamentari.	124
TITOLO V	Norme transitorie.	125
Articolo 136	Aggiornamento del regolamento edilizio.	125
Articolo 137	Disposizioni transitorie per l'adeguamento.	125

- Allegato 1 – Articoli sostitutivi della parte prima del presente Regolamento edilizio, in vigore fino ad approvazione di nuovo P.R.G.C. o sua variante generale.
- Allegato 2- Allegato energetico.
- Allegato 3 – Manuale di indirizzi per il recupero e la tutela degli insediamenti rurali sparsi.
- Allegato 4 – Censimento beni culturali locali ‘Guarini’ ai sensi della L.r. 35/1995.
- Allegato 5 – Manuale GAL ‘Escartons e valli valdesi’ – *Riuso e progetto. Linee guida per la riqualificazione del patrimonio edilizio e dei beni culturali.*
- Allegato 6 – Manuale GAL ‘Escartons e valli valdesi’ – *Riuso e progetto – Parte 2a. Linee guida per la riqualificazione del patrimonio edilizio e dei beni culturali.*
- Allegato 7 – Manuale GAL ‘Escartons e valli valdesi’ – *Paesaggio agrario e forestale. Linee guida per la riqualificazione del paesaggio agrario e forestale.*
- Allegato 8 – Manuale GAL ‘Escartons e valli valdesi’ – *Riuso e progetto, ambiti di fondovalle. Riqualificazione del patrimonio edilizio e dei beni culturali.*

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO I Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi

Articolo 1 Superficie territoriale (ST).

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m²).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 2 Superficie fondiaria (SF).

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m²).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT).

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²).

Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST).

Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF).

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²). Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF).

Articolo 5 Carico urbanistico (CU).

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT).

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socioeconomica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m²).

Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977.

Articolo 7 Sedime.

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il sedime si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 8 Superficie coperta (SC).

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie coperta si misura in metri quadrati (m²)

Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

Articolo 9 Superficie permeabile (SP).

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF).

a) Indice di permeabilità territoriale (IPT)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria ($IPT=SP/ST$ o $IPF=SP/SF$).

Articolo 11 Indice di copertura (IC).

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($IC = SC/SF$).

Articolo 12 Superficie totale (STot).

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie totale si misura in metri quadrati (m²).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l'acronimo (STot).

Articolo 13 Superficie lorda (SL).

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie lorda si misura in metri quadrati (m²).

Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

Articolo 14 Superficie utile (SU).

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie utile si misura in metri quadrati (m²).

Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

Articolo 15 Superficie accessoria (SA).

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
- f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
- g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m²).

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'articolo 26.

Articolo 16 Superficie complessiva (SCom).

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria
(SC = SU + 60%SA)

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m²).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l'acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa).

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m²).

Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).

Articolo 18 Sagoma.

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse,

orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V).

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il volume si misura in metri cubi (m³).

Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (V).

Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

Articolo 20 Piano fuori terra.

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 21 Piano seminterrato.

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 22 Piano interrato.

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 23 Sottotetto.

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

Articolo 24 Soppalco.

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Articolo 25 Numero dei piani (NP).

È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.

Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.

Articolo 26 Altezza lorda (HL).

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza lorda si misura in metri (m).

Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HL).

Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

Articolo 27 Altezza del fronte (HF).

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.

Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HF).

Il Comune può definire, in funzione dell'orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l'estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l'altezza del fronte.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 31.

Articolo 28 Altezza dell'edificio (H).

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si misura in metri (m).

Per altezza dell'edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (H).

Articolo 29 Altezza utile (HU).

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza utile si misura in metri (m).

Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HU). L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

Articolo 30 Distanze (D).

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La distanza si misura in metri (m).

Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (D).

Il Comune può definire le distanze dal confine anche per le opere interrato, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.

Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.

Articolo 31 Volume tecnico.

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrioni dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrioni delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc....

Articolo 32 Edificio.

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

Articolo 33 Edificio Unifamiliare.

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Articolo 34 Pertinenza.

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria.

Articolo 35 Balcone.

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 36 Ballatoio.

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

Articolo 37 Loggia/Loggiato.

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

Articolo 38 Pensilina.

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Articolo 39 Portico/Porticato.

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

Articolo 40 Terrazza.

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 41 Tettoia.

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Articolo 42 Veranda.

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.

Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT).

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2). L'indice di densità territoriale ($DT=V/ST$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF).

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2). L'indice di densità fondiaria ($DF=V/SF$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

CAPO II Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia

La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l'elenco riportato nell'Allegato B all'Intesa, riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente (**normativa evidenziata in rosso**) e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

a Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, devono essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito www.mude.piemonte.it).

b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia dovranno essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie ovvero essere pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell'Ente.

c La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa

La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa dovrà essere reperibile e aggiornata sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.

In particolare, si ricorda che la modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli "Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie", adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale www.mude.piemonte.it.

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, **evidenziata in rosso** nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina "Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi" della Regione Piemonte, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Bussoleno.

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
(*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (*Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"*)

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (*Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica*), in particolare Capo II

A.1 Edilizia residenziale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (*Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti*)

CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (*LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti"*)

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (*Norme per il recupero funzionale dei rustici*)

CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (*Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici"*)

A.2 Edilizia non residenziale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articoli 25 e 26

A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*), in particolare articolo 11

A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (*Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400*) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica").

B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967*)

CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907

D.M. 14 gennaio 2008 (*Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*), in particolare paragrafo 8.4.1.

LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (*Legge urbanistica*), in particolare articolo 41-sexies

LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (*Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393*), in particolare articolo 9

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articolo 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (*Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio*)

B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)

B.2.1 Fasce di rispetto stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) in particolare articoli 16, 17 e 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*), in particolare articoli 26, 27 e 28

DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (*Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967*)

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967*), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (*Norme funzionali egeometriche per la costruzione delle strade*)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articolo 27

B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delleferrovie e di altri servizi di trasporto*) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articolo 27

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (*Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980*)

B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (*Codice della navigazione*), in particolare articoli 707, 714 e 715

B.2.4 Rispetto cimiteriale

REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (*Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 (*Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria*), in particolare articolo 57

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articolo 27

B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articolo 29

B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare articoli 94, 134 e 163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (*Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61"*)

B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (*Ricerca e coltivazione di acque minerali etermali*), in particolare articolo 19

B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (*Criteri, metodologie e norme tecniche Generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4

B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (*Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana*), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (*Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti*)

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (*Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici*)

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (*Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt*)

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (*Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (*Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico"*)

B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (*Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8*). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*)

B.2.10 Demanio fluviale e lacuale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (*Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni "Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12"*)

B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*)

B.3 Servitù militari

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (*Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*) in particolare il Titolo VI (*Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa*)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (*Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni*)

B.4 Accessi stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) in particolare articolo 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*), in particolare articoli 44, 45 e 46

DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade*)

B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (*Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (*Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale*)

B.6 Siti contaminati

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (*Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni*)

LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (*Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71*)

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (*Legge finanziaria per l'anno 2007*), in particolare articolo 43

C. VINCOLI E TUTELE

C.1 Beni culturali (*immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico*)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I

LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (*Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale*)

C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), in particolare Parte III

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (*Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008*)

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (*Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici*)

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*)

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (*Norme per la valorizzazione del paesaggio*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (*Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (*Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato"*)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (*Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela dell'uso del suolo"*)

C.3 Vincolo idrogeologico

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*)

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (*Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (*Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27*)

C.4 Vincolo idraulico

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare articolo 115

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*) in particolare articolo 98

REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (*Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi*) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59*), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

C.5 Aree naturali protette

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*)

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*)

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (*Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"*)

C.6 Siti della Rete Natura 2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (*Linee guida per la gestione dei siti Natura2000*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative")

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione")

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014)

In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle "Misure di conservazione Sito specifiche" pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte

C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parte Prima e Seconda

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs.152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo").

D. **NORMATIVA TECNICA**

D.1 **Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)**

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (*Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*)

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (*Testo unico delle leggi sanitarie*), in particolare articoli 218 e 344

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII

D.2 **Sicurezza statica e normativa antisismica**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*) in particolare Allegato 1 (*Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone*) Allegato A (*Classificazione sismica dei comuni italiani*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (*Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*)

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (*Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (*Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985*)

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (*Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (*Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (*Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (D.G.R. n.11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084)

D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)

D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) in particolare Parte II, Capo III

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) in particolare articolo 24

LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*)

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986*), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (*Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili*)

D.5 Sicurezza degli impianti

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (*Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli*

ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)

D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151*)

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (*Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (*Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi*).

D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), in particolare articolo 256

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (*Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro*)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (*Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto*)

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (*Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (*Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (*Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinosa presenti in utenze civili da parte di privati cittadini*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (*Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279*)

D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (*Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (*Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (*Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (*Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (*Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 (*Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (*Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali*)

D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*)

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*), in particolare articolo 4

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*), in particolare articoli 10, 11 e 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (*Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c*). *Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (*Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d*). *Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (*Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52*)

D.10 Produzione di materiali da scavo

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*), in particolare articoli art. 41 e 41-bis

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*)

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave*)

D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare Parte terza, Sezione II (*Tutela delle acque dall'inquinamento*)

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (*Criteri, metodologie e norme tecniche Generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*)

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (*Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee*)

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (*Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (*Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (*Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (*Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"*)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 (*Piano di Tutela delle Acque*)

D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria*)

E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

E.1 Strutture commerciali

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (*Indirizzi Generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016*)

E.2 Strutture ricettive

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (*Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31*)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (*Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto*), in particolare Allegati A e B

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (*Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*)

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (*Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo*)

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (*Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8'*), in particolare Allegato A

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (*Disposizioni regionali in materia di semplificazione*), in particolare Capo II, artt. 4-21

REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (*Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3'*), in particolare Allegato A

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (*Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*)

E.3 Strutture per l'agriturismo

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (*Disciplina dell'agriturismo*), in particolare articolo 5

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (*Nuove disposizioni in materia di agriturismo*), in particolare articoli 8 e 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (*Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo"*)

E.4 Impianti di distribuzione del carburante

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (*Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti*), in particolare i provvedimenti attuativi dell'articolo 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (*Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014*)

E.5 Sale cinematografiche

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (*Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (*Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17*) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (*Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R*)

E.6 Scuole e servizi educativi

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (*Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica*)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (*Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici*)

E.7 Associazioni di promozione sociale

E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (*Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (*Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*), in particolare articoli 28 e 30

REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (*Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"*)

E.9 Impianti sportivi

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi*) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (*Norme CONI per l'impiantistica sportiva*)

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (*Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio*)

E.10 Strutture Termali

E.11 Strutture Sanitarie

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (*Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private*)

E.12 Strutture veterinarie

E.13 Terre crude e massi erratici

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (*Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda*)

REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (*Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda"*)

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (*Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico*)

E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (*Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica*), in particolare articolo 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (*Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura "Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20". Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R*)

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I SUE, SUAP e organismi consultivi

Articolo 45 **La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale.**

45.1 Sportello unico edilizia (SUE).

1. Lo Sportello Unico Edilizia (SUE), come normato dall'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001, svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. Le funzioni riguardanti lo SUE sono svolte dall'Ufficio tecnico Comunale.

45.2 Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), come normato dal D.P.R. 160/2010, è l'interfaccia unica della Pubblica Amministrazione verso le Imprese per la localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione di impianti produttivi di beni e servizi.
2. Il Comune di Bussoleno fa riferimento allo Sportello Unico Attività Produttive istituito in forma associata fra più Comuni presso l'Unione Montana Valle Susa (<https://www.suapdellevalli.it/>).
3. Le pratiche che perverranno al Comune dal SUAP saranno soggette al rilascio di semplice Nulla Osta di competenza, in ordine alla materia sulla quale viene richiesto il parere. Il Nulla Osta viene formato e rilasciato allo Sportello Unico con riguardo ai soli aspetti edilizi e urbanistici senza preventiva acquisizione di atti di assenso o di pareri attinenti ad altre materie normativamente tutelate, stante la competenza esclusiva del Responsabile del Procedimento Unico ad acquisire gli atti e i pareri medesimi al fine della formazione del provvedimento

conclusivo di tale procedimento, che costituirà titolo alla realizzazione di quanto richiesto.

Il Nulla Osta rappresenta mero parere di conformità edilizia e urbanistica e non costituisce titolo esclusivo all'edificazione e trasformazione edilizia e urbanistica.

4. La documentazione da inviare al Comune per il rilascio del Nulla Osta è la stessa richiesta per i Permessi di Costruire/S.C.I.A. I tempi del rilascio sono quelli stabiliti dal D.P.R. 160/2010.

45.3. Commissione edilizia.

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico e urbanistico.
2. La Commissione è composta da un Presidente, nominato dai membri della Commissione, nel corso della prima seduta, con separate votazioni, che la presiede, e da n° 5 componenti, tutti nominati dal Sindaco.
3. I membri elettivi sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha nominata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere eventualmente ricostituita.
6. I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Sindaco non li abbia sostituiti.
7. I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Sindaco. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
9. La Commissione esprime parere non vincolante sulle pratiche edilizie relative ad interventi che ai sensi di legge sono soggetti al preventivo rilascio di titolo abilitativo (specificare quali alla luce della nuova normativa), limitatamente i seguenti casi:
 - interventi di nuova costruzione di edifici e ampliamenti;
 - interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di cubatura così come definiti dall'art. 42 comma 6° delle vigenti NTA;
 - ogni intervento edilizio il cui progetto, a giudizio dell'Ufficio preposto all'istruttoria, necessita del parere della Commissione;
10. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
11. Il Sindaco o l'assessore delegato, la Giunta, il Consiglio comunale o gli uffici competenti - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
 - a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - b) programmi di riqualificazione, recupero e trasformazione urbana;
 - c) convenzioni;
 - d) programmi pluriennali di attuazione;
 - e) accordi di programma aventi contenuto edilizio e/o urbanistico;
 - f) opere pubbliche di rilevanza;
 - g) regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - h) modalità di applicazione del contributo di costruzione.
12. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
13. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto.
14. Assistono ai lavori della commissione, senza diritto di voto, il responsabile del servizio e i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
15. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui ai successivi commi 20, 21 e 22.

16. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
17. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
18. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
19. La Commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
20. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede timbrate con il bollo del Comune.
21. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
22. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla pratica edilizia.

45.4. Commissione Locale per il Paesaggio.

1. Il Comune di Bussoleno esercita le funzioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale attraverso la Commissione Locale del Paesaggio dell'Unione Bassa Valle Susa.
2. La Commissione, come normata dall'articolo 148 del D.lgs. 42/2004, dalla L.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., esprime i pareri nel corso dei procedimenti autorizzativi previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159 nonché:
 - parere vincolante in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree od immobili che nella prescrizione degli strumenti pianificatori comunali

- sono definiti di interesse storico-artistico ed ambientale, ai sensi dell'art. 49 c. 15 della L.r. n. 56/1977;
- parere, di livello endoprocedimentale e prodromico al parere vincolante della Soprintendenza, relativo alla procedura delle autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria, ai sensi dell'art. 167 commi 4,5 del D.lgs. n. 42/2004;
 - pareri vincolanti su istanze di condono che ricadono in ambiti tutelati da vincolo paesaggistico.
3. Previo parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio, nonché della competente Soprintendenza (ciascuno espressi secondo le norme, le procedure ed i termini fissati dal D.lgs 42/2004) il Responsabile del Servizio Edilizia od il Responsabile del procedimento (qualora delegato) procedono all'adozione dell'Autorizzazione paesaggistica. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al Permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
 4. A sensi dell'art. 4 della L.r. n. 32 del 01-12-2008 la Commissione locale per il Paesaggio è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e della architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie e forestali ed alla gestione del patrimonio naturale. I componenti della Commissione locale per il Paesaggio devono rappresentare una pluralità delle competenze sopra esposte. Il Comune singolarmente o i Comuni in forma associata stabiliscono le modalità di funzionamento della Commissione.
 5. I componenti la Commissione durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

45.5. Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica).

1. L'Organo tecnico di VIA o di VAS è la struttura tecnica istituita ai sensi dell'articolo 7 della L.r. 40/1998 (cfr. D.lgs. 152/2006 e la D.G.R. 25-2977/2016) che possiede i requisiti necessari per garantire la separazione e l'adeguato grado di autonomia rispetto alle strutture che rivestono la qualifica di Autorità procedente, nonché competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. All'Organo Tecnico compete l'istruttoria dei documenti presentati, la predisposizione dei contenuti tecnici del provvedimento di verifica e del parere motivato, nonché la partecipazione alla fase di revisione del Piano.
2. Il Comune di Bussoleno si avvale dell'Organo Tecnico istituito presso l'Unione Montana Bassa Valle Susa.

Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale.

1. La trasmissione delle pratiche edilizie avviene a livello comunale avvalendosi del sistema telematico 'MUDE Piemonte' (<http://www.mude.piemonte.it>).

Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP.

1. Le pratiche edilizie relative alle attività produttive di competenza del SUAP sono istruite con la procedura prevista dal D.P.R. 160/2010 e da leggi e regolamenti regionali ed eventuali norme comunali.
2. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive agisce in maniera strettamente integrata con lo Sportello Unico per l'Edilizia.
3. Le pratiche assegnate al SUAP vengono recepite dal SUE tramite portale informatico, mentre la corrispondenza relativa viene inoltrata al SUAP tramite posta certificata. Le pratiche sono trasmesse al SUAP direttamente dal professionista progettista su piattaforma Gismaster in dotazione al SUAP. Sono di competenza del SUAP tutte le pratiche relative alle attività produttive, sono di competenza de SUE tutte le altre tipologie di pratiche edilizie.

CAPO II Altre procedure e adempimenti edilizi

Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati.

1. Il Comune disciplina le modalità di autotutela e riesame dei titoli ai sensi della L. 241/1990 e dell'articolo 68 della L.r. 56/1977.
2. L'esercizio dei poteri di autotutela nei riguardi dei titoli edilizi è svolto nel rispetto delle modalità e delle garanzie previste al Capo IV bis della L. 241/1990 e s.m.i. L'esercizio delle attività istruttorie in autotutela deve avvenire entro 18 mesi dal rilascio del titolo edilizio ritenuto illegittimo (ossia adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza) previa verifica della sussistenza di ragioni di interesse pubblico e della necessaria considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Detto termine non si applica in caso di titolo rilasciato sulla base di false dichiarazioni.

Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU).

1. La richiesta del Certificato Urbanistico (CU) o del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
 - f) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il Certificato Urbanistico (CU) è rilasciato in 60 giorni, mentre il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) in 30 giorni. Il CU conserva validità per un anno dal rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi.

1. Il Comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina la proroga e il rinnovo dei titoli abilitativi ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 380/2001.
2. Fatti salvi i disposti di cui al citato art.15 del D.P.R. 380/2001, l'istanza di proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di efficacia del permesso di costruire e sarà concessa con provvedimento motivato.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di rigettare discrezionalmente la richiesta in assenza di adeguate motivazioni.

Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità.

1. Il Comune disciplina le modalità di sospensione all'uso e la dichiarazione di inagibilità ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto n. 1265/1934, dell'articolo 26 del D.P.R. 380/2001 e dell'articolo 9 bis della L.r. 56/1977.
2. In caso di sopravvenuta carenza delle condizioni di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e/o in presenza di condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, qualora accertate da personale tecnico, il Sindaco può disporre con apposito provvedimento l'inagibilità del fabbricato o dei locali interessati fino all'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino e comunque di messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti a cura dei proprietari con l'ausilio della direzione di un tecnico abilitato.
3. Il ripristino dell'agibilità è subordinato alla presentazione di una perizia, a firma di un tecnico abilitato che attesti le condizioni di sicurezza e di fruibilità dell'immobile interessato.

Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni.

1. Il contributo relativo ad oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione è disciplinato dal Regolamento Comunale reperibile sul sito web, cui si rimanda.

Articolo 53 Pareri preventivi.

1. Per progetti particolarmente complessi, il Comune può esprimere pareri preventivi o esercitare attività di consulenza preventiva di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222 (*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della*

legge 7 agosto 2015, n. 124) o della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Articolo 54 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia.

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. È comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.
4. Nel caso la situazione di pericolo sia prospiciente a spazi pubblici e vi sia un reale e imminente pericolo per la pubblica incolumità, se il proprietario dell'immobile non sia intervenuto con le stesse modalità di cui al comma 1 per la rimozione del pericolo, l'Autorità Competente provvede ad emettere specifica Ordinanza Contingibile Urgente da notificare ai proprietari e/o nel caso in cui l'individuazione degli stessi comportamenti accertamenti complessi e laboriosi incompatibili con l'intrinseca natura di contingibilità ed urgenza di tale ordinanza con la notifica la stessa si dovrà ritenere valida a tutti coloro che ne abbiano diritto.
5. In seguito alle operazioni per la rimozione del pericolo e/o la messa in sicurezza occorrerà presentare una perizia tecnica asseverata, a firma di un tecnico professionista, attestante la messa in sicurezza dell'immobile.
6. Nel caso in cui, per le sole operazioni di rimozione del pericolo con esclusione per la messa in sicurezza, si debba intervenire con interventi minima entità e circoscritti a piccole parti di edificio (rimozione di un serramento, cancellata, ecc.), è possibile esonerare il proprietario dalla presentazione della perizia. In questo caso occorrerà presentare una semplice comunicazione con allegata documentazione fotografica.

Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio.

1. Le modalità e gli strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio sono attuati in conformità alle discipline contenute nelle Leggi 241/1990 e 190/2012, nei Decreti Legislativi 33/2013 e 126/2016 e nel "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza".

Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti.

1. Si richiamano le vigenti disposizioni normative a carattere sovracomunale.
2. Per interventi di trasformazione urbanistica o edilizia di particolare complessità il Comune può attivare specifici percorsi di coinvolgimento e partecipazione della popolazione.

Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.

1. Il Comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa si riserva di indicare, con specifico provvedimento, procedure per eventuali concorsi di urbanistica e di architettura per incentivare la qualità del progetto nei concorsi di idee o di progettazione, per finalità proprie degli aspetti paesaggistici, nei casi di interventi pubblici, può avvalersi della L.r. 14/2008 (*Norme per la valorizzazione del paesaggio*).
2. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda indire un concorso pubblico di urbanistica, architettura e paesaggio, troveranno applicazione le norme contenute nel Capo IV, art.152 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione di cui all'art.22 del medesimo decreto.

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza ecc.

1. Nel caso di Permesso di costruire, il titolare deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso. I lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine.
2. Nel caso di SCIA in alternativa al Permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.
3. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.
4. Il mancato ed effettivo inizio dei lavori o la mancata ultimazione degli stessi entro i termini di legge, salvo provvedimenti di proroga, comporta la decadenza del Permesso di costruire che potrà essere rinnovato a condizione che l'intervento sia conforme alla normativa urbanistica ed edilizia in vigore alla data di richiesta del rinnovo e con corresponsione degli oneri concessori per la parte non ultimata.
5. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del titolo abilitativo, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
6. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sul sito del Comune alla sezione relativa alla gestione telematica delle pratiche edilizie o, in assenza di gestione telematica, sul sito MUDE Piemonte.
7. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare

tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.

8. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.
9. È comunque da intendersi richiamato quanto contenuto nella L. 241/1990 e nel D.P.R. 380/2001, in particolare agli articoli n. 6bis, 15, 22, 23 e 23bis.

Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori.

1. La Comunicazione di fine lavori, qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001, dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sul sito del Comune alla sezione relativa alla gestione telematica delle pratiche edilizie.
2. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del titolo abilitativo o i loro successori o aventi causa, presenta allo Sportello Unico per l'Edilizia, se dovuta, la Segnalazione Certificata ai sensi del D.P.R. 380/2001.

Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico.

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità comunale la relativa autorizzazione con allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. Il titolare dell'autorizzazione, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.

4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
5. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc...

1. Si richiamano le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, al titolo V, nella L.r. 30/2008 e D.G.R. 25-6899/2013 e D.G.R. 58-4532/2016.

CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 62 Principi generali dell'esecuzione dei lavori.

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copia autentica) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni) debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
7. È fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
8. L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello.

1. 1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune la ricognizione della linea di confine tra gli spazi

pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
 - a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie.

1. Il titolare del Permesso di costruire, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
2. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
3. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm², disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.

4. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali – il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
5. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
6. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
7. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
8. In caso di violazione delle norme del presente articolo l'Autorità comunale può ordinare la sospensione dei lavori.
9. Sono comunque richiamate le disposizioni normative dettate dal D.lgs. 81/2008.

Articolo 65 Cartelli di cantiere.

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
 - a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
 - b) degli estremi del titolo abilitativo o della Comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso;
 - c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
 - d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere.

Il cartello può riportare altre indicazioni oltre a quelle contenute nel comma 1; ad esempio, i nominativi dei progettisti degli impianti tecnologici o dei professionisti incaricati per la redazione dell'APE ai sensi della D.G.R. 24-2360/2015.

2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
3. Nei cantieri dove si eseguono lavori pubblici il riferimento normativo è la Circolare del Ministero LL.PP. 1° giugno 1990, n. 1729/UL.

Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni.

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione all'Autorità comunale.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al Comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze.

1. Si richiamano le disposizioni normative di cui al D.P.R. 380/2001, articolo 34 comma 2-ter e L.r. 19/1999, articolo 6.

Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera.

1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.

2. Tutte le strutture provvisorie del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità delle parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare del titolo abilitativo, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
7. Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.
8. Per quanto in contrasto ovvero non disciplinato dal presente articolo si richiamano integralmente le disposizioni prescritte dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici.

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'Autorità comunale del reperimento; l'Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura (DPR 21 ottobre 1975 n° 803).
3. La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri deve essere eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4bis del D.Lgs. 81/2008.
4. L'esecuzione di una bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.
5. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori.

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali.

1. E' facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici

accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.

2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
 - a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
 - b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l'intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

CAPO I Disciplina dell'oggetto edilizio

Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici.

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
 - a) resistenza meccanica e stabilità;
 - b) sicurezza in caso di incendio;
 - c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
 - d) sicurezza nell'impiego;
 - e) protezione contro il rumore;
 - f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
 - g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo.

1. Il Comune disciplina i requisiti prestazionali degli edifici riferiti all'efficienza energetica e al contenimento dei consumi energetici con riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti e all'Allegato Energetico Ambientale.

73.1 Requisiti prestazionali degli edifici.

1. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
2. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
3. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
4. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
5. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
6. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
7. È vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. È vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale.

1. Il Comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa si riserva di definire con apposito regolamento futuro i requisiti e i parametri prestazionali per gli edifici soggetti a 'flessibilità progettuale' in coerenza con il presente Regolamento e con gli altri regolamenti locali, nonché con le norme edilizie di settore vigenti.

Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.

1. Il Comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può specificare quanto riportato all'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, all'articolo 5, commi 9-14 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70) e alla l.r. 16/2018.
2. In particolare si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al D.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all'articolo 12 del D.lgs. 28/2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon.

1. È vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. È vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.
2. Sono comunque richiamate le disposizioni normative di cui all'articolo 11 della L.r. 5/2010.

Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.

1. Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri

(m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".

2. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dal presente Regolamento Edilizio Comunale.
3. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte, finestre, fino ad una profondità massima di 0,5 m.
4. L'altezza minima interna dei locali ad abitazione è di 2,70 m, riducibili a 2,40 m per i corridoi, i disimpegno in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli.
 - a) Per edifici al di sopra dei 1.000 m sul livello del mare, per gli edifici in Zona A e sopra i 500 m di antico impianto, può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a 2,55 m riducibili a 2,30 m per i corridoi, i disimpegno in genere, i bagni, i gabinetti, i ripostigli e i cucinini. Nei locali con solai inclinati valgono le altezze di cui all'art. 77.2 comma 1a del Regolamento Edilizio.
5. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali
 - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
 1. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
 2. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
 3. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
 - b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
 1. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 2. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2, 4 a) e 5 a), nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.

7. Per quanto concerne il rapporto di illuminazione minima dei locali di abitazione nei casi di cui ai commi 4a e 5 viene consentito il rapporto di 1/10 della superficie del locale, salvo impedimenti dovuti a vincoli strutturali e/o architettonici debitamente autorizzati dagli organi competenti in materia; in tutti gli altri casi vale il rapporto di 1/8 e per i nei locali disposti sotto i portici o pilotis, il rapporto di illuminazione deve essere almeno di 1/10.

77.1 Requisiti minimi di altezza per i locali pubblici e/o di uso pubblico.

1. In assenza di norme specifiche che stabiliscono le altezze per locali a specifica o speciale destinazione, l'altezza minima per i locali artigianali, pubblici e/o di uso pubblico è fissata in mt. 3,00. Fanno eccezione i locali con altezze inferiori già destinati a tale uso al momento dell'adozione del P.R.G.C. Per quanto riguarda gli edifici esistenti, non ricadenti in Zona A e non di antico impianto non posti sopra i 500 m, in relazione alle destinazioni d'uso riportate nella tabella sottostante l'altezza minima ammessa è la seguente:

TIPOLOGIA LOCALE	ALTEZZA MINIMA AMMESSA
Ambienti a destinazione d'uso industriale e artigianale	3,00 m
Uffici, refettori, mense, locali di riposo, sale attese, camere di medicazione, locali commerciali, magazzini non presidiati	2,70 m
Locali accessori, dispense annesse alle cucine, gabinetti, archivi, ripostigli, vani tecnici, corridoi, disimpegno, servizi igienici, spogliatoi	2,40 (solo in caso di documentata difficoltà tecnica) 2,70 (in tutti gli altri casi)

2. Per i 'locali pubblici' in Zona A e gli 'edifici di antico impianto sopra i 500 m', l'altezza minima per i locali commerciali o artigianali è di 2,40 m, mentre per i magazzini e/o depositi di 2,10 m.

77.2 Locali sottotetto.

1) Locali sottotetto abitabili.

Sono considerati abitabili i locali sottotetto aventi le seguenti altezze (misurate come indicato all'art. 77 comma 1):

- a) i sottotetti ricavati in seguito a delle ricostruzioni e ristrutturazioni nelle zone comprese nei casi di cui all'Art. 77 comma 4a e 5a del R.E., che avranno altezze medie non inferiori a m. 2.20 per i soggiorni, le camere da letto e le cucine, e m. 2.00 per i servizi con altezze minime di 1.20 per i locali accessori e 1.40 per i locali abitabili;

- b) i sottotetti delle costruzioni esistenti nei casi di cui all'art. 77 comma 4 a) e 5 a) del R.E. che avranno le stesse altezze di cui al precedente punto, fatte salve le misure nei casi previsti dalla L.R. n.16/2018
- c) in tutte le nuove costruzioni o ampliamenti o sopraelevazioni (che non appartengono ai casi di cui ai precedenti punti) l'altezza media minima dei locali del sottotetto sarà di m 2,70 per i locali di abitazione e m 2,40 per i servizi e in osservanza del disposto dell'Art. 77 punto 6, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita in alcun punto un'altezza tra pavimento e soffitto inferiore e m 1.80.

2) Locali sottotetto agibili e non abitabili.

Non sono abitabili tutti i locali sottotetto nelle costruzioni che hanno dimensioni rispettivamente inferiori ai casi sopraccitati, salvo quanto previsto dalla L.R. 16/2018. Pertanto, in questi locali sarà possibile realizzare solamente modeste aperture finestrate, della superficie massima, cadauna di m².1.00, una per ciascun lato dell'edificio, per un numero massimo di 4 aperture, in quanto necessarie per la manutenzione della copertura e/o per ragioni di aerazione del sottotetto stesso.

Si intendono tassativamente escluse realizzazioni di balconi e/o terrazze di qualsiasi tipo e abbaini. Inoltre, per facilitare le operazioni di manutenzione è possibile accedere direttamente ai locali con scale interne.

Sono ritenuti agibili i sottotetti la cui altezza media è maggiore di mt. 1,80 e minore delle misure medie che ne consentono l'abitabilità.

3) Sottotetti non agibili.

Sono ritenuti non agibili e non abitabili i sottotetti la cui altezza media è inferiore a m. 1,80 in questi casi è comunque possibile accedervi, senza botola, ma con scale di servizio di modeste dimensioni (rampa unica o chiocciola).

4) Recupero di locali sottotetti ai sensi della L.R.16/2018.

Il recupero di sottotetti esistenti, che abbiano le caratteristiche previste dalla L.r. 16/2018, è effettuabile mediante le prescrizioni previste della legge stessa che qui si intende integralmente trascritta.

Per i sottotetti esistenti, che abbiano le caratteristiche di cui ai punti 1 e 2, il recupero può essere effettuato nel rispetto dei parametri di cui all'art. 13 dell'Allegato 1 o degli specifici ampliamenti "una tantum".

77.3 Soppalchi.

- 1. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.

2. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
3. È comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
 - b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
 - c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
4. La parte sottostante il soppalco può essere libera, oppure si possono ricavare vani di servizio (bagni, cucinini, ripostigli ecc...); in questo caso, solo per i soppalchi ricavati nell'ambito di nuovi interventi, se nella parte sottostante si ricavano locali di servizio, l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,40 m. Non è comunque possibile ricavare negli spazi sottostanti locali uso ufficio, studio, ecc...
5. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.

Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita").

1. Si richiamano le disposizioni normative di cui all'articolo 15 della L.r. 20/2009 e al Regolamento regionale 6/R/2016.

Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.

1. Si richiamano le disposizioni normative di cui alla Legge Regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico).
2. Il Comune di Bussoleno ha individuato e cartografato i luoghi sensibili ai sensi della L.r. 9/2016 che sono visualizzabili sul Servizio Cartografico online liberamente accessibile a tutti dal sito internet comunale.

CAPO II Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Articolo 80 Strade.

1. Le strade private sono normate al successivo articolo 125.
2. Per le strade pubbliche e private ad uso pubblico sono da applicarsi le disposizioni contenute nel Decreto ministeriale 5 novembre 2001 e Decreto 19 aprile 2006 e s.m.i.

Articolo 81 Portici.

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 3,5 m di larghezza e 3,5 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il comune si riserva di fissare misure diverse.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,5 m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio il Comune, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
5. Le lanterne dell'illuminazione pubblica, che sono elementi caratteristici e di pregio del Centro Storico, nelle Zone A e nelle aree sopra i 500 m, devono essere conservate. In caso di sostituzioni, devono essere utilizzate lanterne con materiali, forme e dimensioni simili.

Articolo 82 Piste ciclabili.

1. Il Comune, ove previsto con S.U.E., favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'art. 7 della L.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

3. La realizzazione delle piste ciclabili dovrà fare riferimento alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle leggi 28 giugno 1991, n. 208 e 19 ottobre 1998, n. 366; nel D.M. 30 novembre 1999 n. 557, nella legge regionale 17 aprile 1990, n. 33; nella deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 1997, n. 85-19500.

Articolo 83 Aree per parcheggio.

1. Per la realizzazione delle aree a parcheggio si richiamano le disposizioni di cui alla L. 122/1989 e all'articolo 21 della L.r. 56/1977.
Il riferimento normativo per le aree commerciali è la D.C.R. 191-43016/2012, artt. 15, 25 e 26.
2. In generale nella progettazione e nella realizzazione di parcheggi a raso al servizio di insediamenti commerciali, terziari e residenziali, sarà da privilegiare l'uso di materiali e pavimentazioni drenanti.

Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate.

L'argomento non è oggetto di trattazione nel presente Regolamento.

Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi.

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzato in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche (Il riferimento normativo è il testo del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503).
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati da servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.

6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il Comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. È consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
8. Nelle zone A le pavimentazioni su percorsi pubblici o di uso pubblico dovranno essere realizzate secondo le tipologie e i materiali tradizionali (lastre, porfido, acciottolato con rotaie in pietra, etc., con cordoli lapidei di contenimento). In tali zone è proibito l'uso di elementi autobloccanti in cemento
Per la realizzazione di pavimentazioni di cortili o di percorsi non pubblici ma visibili dagli stessi, potrà essere autorizzato l'uso di materiali e tipologie alternative previa presentazione di dettagliata documentazione allegata agli elaborati di progetto. Ad esempio, l'utilizzo di materiali autobloccanti pigmentati di tipo antichizzato potrà essere autorizzato previa presentazione di specifici elaborati che definiscano il tipo e le caratteristiche dei materiali e le relative modalità di posa.
9. Nei nuclei storici di valore ambientale e per tutti gli edifici sparsi sopra i 500 m, si specifica quanto segue.
 - a) Limitatamente alle aree private:
 - in caso di rifacimento delle pavimentazioni esterne è consentito l'uso di lastre squadrate in pietra sbazzata, erba, terra battuta, porfido in lastre. È possibile l'uso delle lastre di pietra locale (ed eventualmente il riuso di elementi originariamente utilizzati per le coperture) per la realizzazione delle pavimentazioni;
 - le nuove pavimentazioni non devono necessariamente essere uniformi, ma possono presentare diversi schemi di posa purché essi siano conformi con i caratteri dell'edificato; non sono ammesse nuove pavimentazioni in conglomerato cementizio, asfalto, piastre di cemento pressato e ghiaio lavato, piastrelle di ceramica, klinker e simili.
 - b) Per quanto riguarda le aree pubbliche:
 - la pavimentazione delle aree pubbliche sarà realizzata mediante l'uso della pietra, in grado di garantire un adeguato deflusso delle acque piovane. Si dovrà prediligere la posa della pietra locale, sommariamente sgrossata, eventualmente posata di coltello. In ogni caso non dovranno essere visibili legature a vista;
 - qualora fosse presente una pavimentazione in ciottolato di buona fattura è possibile il ripristino o l'integrazione della pavimentazione originaria mediante ciottoli di forma idonea e simile al preesistente posati su letto di sabbia;
 - per le aree a parcheggio può essere eventualmente ammesso l'utilizzo di grigliati in masselli di cemento che permettono la permanenza della cortice erbosa, purché in ambiti di non pregio ambientale.

10. Per tutto il territorio comunale nel caso in cui vengano eseguite delle pavimentazioni occorrerà garantire una superficie minima permeabile a verde pari al 30% della superficie libera del lotto.

Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse.

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,00 m e superiore a 4,60 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 2,00 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 1,00 m.
5. Nei nuovi passi carrai o nel rifacimento totale di quelli esistenti, nelle zone "D" e "E", la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,00 m e superiore a 6,00 m, e, nei casi in cui vi siano motivi tecnici legati al tipo di attività si può arrivare a 10,00 m; la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 2,00 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 1,00 m.
6. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.
7. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
8. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.

9. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del D.P.R. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.
10. Per le zone A1 l'accesso ai cortili interni di alcuni edifici del centro storico è possibile attraverso portoni o cancelli in legno; in alcuni casi è presente un cancello in ferro. Negli interventi manutentivi o di nuova realizzazione dovranno rispettarsi le seguenti prescrizioni:
 - i portoni degli accessi carrai devono essere in legno verniciato o con vena a vista;
 - in caso di portoni preesistenti da rifare o restaurare dovrà utilizzarsi materiale dello stesso tipo e rispettare il disegno originale;
 - gli eventuali cancelli metallici saranno realizzati con profilati in ferro pieno, a disegno semplice con bacchette verticali (sono esclusi gli scatolati);
 - le porte dei box e dei garage devono essere in legno; è ammesso l'utilizzo di porte basculanti con struttura in metallo, rivestire in legno.

In ogni caso tutte le aperture dovranno rispettare gli arretramenti o essere meccanizzate e non sporgere dal filo del fabbricato se prospicienti a vie, marciapiedi, ecc...

11. Negli edifici sparsi sopra i 500 m e nelle Zone A, la realizzazione di cancelli, portoni e passi carrai dovrà essere coerente alle caratteristiche dell'ambito di appartenenza.

Articolo 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico.

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché nel rispetto delle specifiche norme e regolamenti vigenti.
2. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante.
3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.

6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 88 commi 4,5,6,7.

Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato.

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il Comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello Strumento Urbanistico vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo
5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all'articolo 86, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione.

9. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
 - a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
 - b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
 - e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
 - f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
 - g) lapidi commemorative;
 - h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Articolo 89 Recinzioni.

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V articolo 105.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio,

può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.

3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate in base alla loro collocazione sul territorio, nelle seguenti tipologie:

a) nelle zone montane sopra i 500 m e nelle Zone A necessarie di delimitazione:

- in pietre a spacco sovrapposte di altezza massima 1,20 m;
- in tronchi distanziati, scortecciati e sorretti da altri tronchi fissati direttamente nel terreno: altezza massima 1,00 m;
- in tronchi come sopra, fissati sul muro in pietra; altezza massima 1,20 m;
- in assette di legno a palizzata sul terreno; altezza massima 1,00 m
- su muretto in pietra; altezza massima 1,00 m;

È in ogni caso vietata realizzazione di recinzioni in calcestruzzo a vista, in laterizio lasciato a vista, i paramenti in pietra a mosaico od “*opus incertum*” l’intonacatura delle originarie cortine in pietra, i pannelli in alluminio zincato o in PVC, le lamiere zincate ondulate e simili, materiali plastici ondulati e simili; se presenti, tali elementi dovranno essere rimossi in caso di interventi riguardanti le recinzioni superiori alla manutenzione ordinaria.

b) Nel Centro Storico A1:

- sono da conservare i vecchi muri in pietra;
- sono da conservare e/o ripristinare toppie, chiostri o vecchie cancellate ecc...
- per gli edifici compresi nel Centro Storico A1 con architettura tradizionale locale, le recinzioni saranno con zoccolo in pietra di altezza massima 0,50 m e cancellate in ferro o legno a giorno di altezza massima 2,00 m. con disegni in armonia con l’architettura tradizionale di cui fanno parte.

c) nelle ‘Zone Agricole’:

- è possibile delimitare le proprietà esclusivamente con staccionate e/o traverse in legno, paletti con rete, a condizione che si armonizzino nel contesto ambientale. I manufatti esistenti potranno essere anche ricostruiti, purché mantengano le stesse caratteristiche tipologiche e costruttive compatibili con l’ambiente circostante. Nel caso in cui l’intervento comporti il rinnovamento e la sostituzione anche parziale degli elementi strutturali, se necessario, si dovrà provvedere ad effettuare gli opportuni arretramenti o allineamenti.

d) nelle altre zone del territorio:

- del tipo ‘a giorno’ con reti o cancellate, oppure anche tamponate, con siepi con un’altezza non superiore a 2,00 m compreso lo zoccolo in

muratura di altezza non superiore a 0,50 m da realizzarsi in cls o pietra locale;

- con siepi di altezza massima 2,00 m;
- le recinzioni che delimitano le aree a livello diverso con differenza di quota superiore a m 0,50 non potranno avere altezze superiori, misurata al sommo del muro di sostegno, a m 1,50 con zoccolo in muratura di altezza massima 50 cm. Sono fatte salve la conservazione di quei vecchi muri in pietra (ciapè) che rispecchino il contesto dei luoghi. In questo caso è anche possibile ricostruire il manufatto nelle stesse forme e materiali, fatti salvi gli eventuali adeguamenti delle sezioni stradali;

Se presenti, dovranno essere mantenute e recuperate le antiche recinzioni tradizionali in pietra; è vietata la loro demolizione.



4. In caso di terreni in pendio, le recinzioni potranno essere realizzare a gradonate. Solo in tali casi la zoccolatura può essere ammessa fino ad una altezza massima di 70 cm.
5. Recinzioni e zocolature di altezza diversa possono, in via eccezionale e con un'altezza dello zoccolo non più di 70 cm, altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
6. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono come descritti al precedente punto 3.
7. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: legno, se inserite nelle siepi o in recinzioni in legno o pietra; ferro pieno se inserite in recinzioni in ferro o pietra.
8. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi a) b) e c) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spicco dei muri medesimi.
9. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,00 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all'articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5.
Per i cancelli posti a chiusura dei passi pedonali la larghezza massima sarà di m. 1.40.
10. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a

movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.



11. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.
12. Sia per le strade pubbliche che private, nel caso di interventi su recinzioni esistenti che comportino il rinnovamento e la sostituzione anche parziale degli elementi strutturali di parti della recinzione stessa, occorre garantire le specifiche sezioni stradali previste per le varie zone di piano e dal vigente Codice della Strada. L'area di arretramento potrà essere utilizzata, a seconda delle zone, a viabilità, a verde privato o a parcheggio e non potrà essere occupata da nessuna opera.
13. L'eventuale delimitazione della proprietà con la posa di staccionate e/o paletti con rete metallica, a seconda delle prescrizioni costruttive della zona, ad uso esclusivamente provvisorio, non dovrà creare ostacolo alla viabilità. Detto intervento, rientra nell'attività libera, ma, in caso di ostacolo alla viabilità e in contrasto con le tipologie dei luoghi, il manufatto dovrà essere rimosso o adeguato.

Schema grafico di massima sulle tipologie costruttive



in pietra
h. 1,20 max





in legno
h. 1,00 max




in legno e
pietra
h. 1,20 max



in legno
h. 1,00 max



in legno
h. 1,00 max



Articolo 90 Numerazione civica.

1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

CAPO III Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

Articolo 91 Aree verdi.

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici e non, privilegiando le impostazioni del verde a "bosco, filare doppio" anziché a "filare semplice" al fine di migliorare l'inserimento nel contesto del territorio. Inoltre, al fine di garantire la permeabilità dei suoli, in qualsiasi tipo di intervento, si dovrà sempre porre attenzione alle percentuali previste nelle N.T.A., ricordando che nei lotti edificati per la superficie ancora libera e non utilizzata a verde, il 30% di quest'ultima deve essere permeabile al fine di garantire un adeguato assorbimento delle acque piovane.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
4. È fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
6. Il Comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
7. Il presente articolo si ritiene integrato da eventuali norme specifiche del P.R.G. vigente con indicazioni puntuali per le diverse parti del territorio, che prevalgono ove in contrasto.

Articolo 92 Parchi urbani.

L'argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento

Articolo 93 Orti urbani.

L'argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento.

Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale.

1. Per quanto riguarda i percorsi in territorio rurale, l'argomento è in parte trattato all'interno del Regolamento di Polizia rurale comunale.

Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini.

1. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
 - L.r. 8/2010 (*Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo*);
 - L.r. 12/2010 (*Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte*);
 - Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 2012, n. 9/R (*Regolamento regionale recante: Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 "Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte"*).

Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo.

1. Il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'articolo 2, comma 6 della L.r. 22/1996, è regolato secondo quanto specificato con le "*Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi*" ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R - Allegato E (Adempimento connessi alla cessazione del prelievo), approvate con D.D. n. 539 del 3 dicembre 2015.
2. Il Comune disciplina, altresì, l'installazione delle sonde geotermiche secondo quanto specificato con le "*Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche*", approvate con D.D. n. 66 del 3 marzo 2016.
3. Al fine di garantire un'adeguata superficie permeabili dei suoli, si ribadisce quanto contenuto all'art. 91: in qualsiasi tipo di intervento, nei lotti edificati per la superficie ancora libera e non utilizzata a verde, il 30% di quest'ultima deve essere permeabile al fine di garantire un adeguato assorbimento delle acque piovane.

CAPO IV Infrastrutture e reti tecnologiche

Articolo 97 Approvvigionamento idrico.

1. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
 - D.lgs. 152/2006, in particolare articolo 94;
 - L.r. 22/1996 (*Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee*);
 - Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
 - Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano);
 - Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).

Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque.

1. Le acque piovane cadenti dal tetto dei fabbricati devono essere raccolte in grondaie e pluviali di ampiezza sufficiente ad immetterle in apposita rete che deve essere collegata alla canalizzazione stradale, in mancanza di questi le acque bianche saranno scaricate entro pozzi perdenti in numero e dimensioni sufficienti a smaltire nel sottosuolo le massime precipitazioni meteoriche.
2. La canalizzazione bianca deve avere collegamento alla canalizzazione stradale oppure, in mancanza di questa, a pozzi perdenti.
3. Si richiamano in particolare le seguenti disposizioni normative:
 - Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
 - D.lgs. 152/2006, Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
 - L.r. 13/1990 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);
 - L.r. 48/1993 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 , delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e s.m.i.);
 - L.r. 6/2003 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee");
 - Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne);
 - Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. 117-10731/2007).

Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.

1. In materia di raccolta differenziata dei rifiuti sono richiamate le seguenti disposizioni normative:
 - D.lgs. 156/2006, in particolare articoli 198, 199 e 205;
 - Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 *"Norme per la gestione dei rifiuti"*;
 - Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140-14161, in particolare capitolo 8.3.2.

Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica.

1. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
 - L.r. 43/2000 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria"*;
 - L.r. 19/2004 *"Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"*;
 - Deliberazione del Consiglio regionale del 3 febbraio 2004, n.351-3642 *"Piano Energetico Ambientale Regionale"*. Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;
 - D.G.R. 2 luglio 2012, n. 19-4076 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale);
 - D.G.R. 30 maggio 2016, n. 29-3386 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale).

Articolo 101 Distribuzione del gas.

1. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
 - L.r. 43/2000. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico.
 - Deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247. (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento).

Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici.

1. Il rilascio del titolo edilizio abilitativo è subordinato, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, alla predisposizione all'allaccio di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascun spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali (art. 4 comma 1ter del D.P.R. 380/2001).

Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento.

1. La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è disciplinata dalla vigente normativa in materia di seguito richiamata:
 - Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia");
 - Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
 - Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010); - D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche).

Articolo 104 Telecomunicazioni.

1. Per quanto riguarda la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo delle infrastrutture di telecomunicazione, si applicano le normative regionali in materia (L.R.19/2004 e s.m.i.) e relative D.G.R. attuative.

CAPO V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Il contenuto dei successivi articoli (dall'art. 105 all'art. 132), appartenenti al Capo V "Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico" e Capo VI "elementi costruttivi", è da intendersi integrato, quando pertinente, dalle indicazioni contenute nei seguenti manuali editi dal Gruppo di Azione Locale (GAL) Escartons e Valli Valdesi allegati al presente Regolamento:

- *Riuso e progetto;*
- *Riuso e progetto. Ambiti di fondovalle;*
- *Paesaggio agrario e forestale.*

Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi.

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. È prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni

inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910.

Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio.

1. Per gli interventi che riguardano le facciate degli edifici e gli elementi architettonici di pregio, costituiscono un utile riferimento le indicazioni contenute nella D.G.R. 22 Marzo 2010, n. 30-13616 (*Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale"*).
2. Per quanto riguarda gli interventi che interessano elementi di pregio relativi a beni culturali locali censiti ai sensi della L.r. 35/95 "Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni Culturali Architettonici nell'ambito Comunale", si rimanda alle relative schede di disciplina.
3. Per il recupero dei fabbricati che conservano connotati della tradizione costruttiva locale o elementi di pregio storico-architettonico-artistico, si richiamano inoltre i contenuti dei seguenti Manuali editi dal GAL "Escartons e Valli Valdesi":
 - *Riuso e progetto;*
 - *Riuso e progetto parte II;*
 - *Riuso e progetto. Ambiti di fondovalle;*
 - *Paesaggio agrario e forestale.*

106.1 Inserimento ambientale/paesaggistico delle costruzioni.

1. Al fine di recuperare una sempre più evidente perdita progressiva di qualità visiva del paesaggio, tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale, cercando di creare un nesso tra struttura e uso del suolo.
 - 1.1. Nel nucleo del Centro Storico "A1" il Piano di Recupero e gli interventi previsti ed ammessi in base alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore, dovranno comunque tendere, ai sensi dell'Art. 24 della L.R. 56/77, al restauro conservativo del tessuto edilizio storico, operando con tipici interventi edilizi di adeguamento tecnologico e di consolidamento per il recupero igienico e funzionale di ripristino architettonico del fabbricato stesso ricercando infine anche l'eliminazione di quegli elementi deturpanti, di degrado o incoerenti con il tessuto del Centro Storico stesso.
 - 1.2. Altri insediamenti in aree di interesse storico-ambientale:

- a) trattasi di parti del territorio comunale interessate da agglomerati e nuclei di carattere storico-architettonico e ambientale;
- b) per tali zone il P.R.G.C., attraverso le N.T.A. (Art. 78.7 e Art. 79 N.T.A.), si prevede la salvaguardia fisico-morfologica relativa all'aspetto architettonico, e allo stesso tempo consente le variazioni di destinazioni d'uso indispensabili alle nuove funzioni richieste. Gli agglomerati individuati sono quelli di: Ivola, Pinetti, Gran Borgata, Pini, Argiassera, Meitre, Baroni, Meineri, Bessetti, Roncaglie, Fornelli, Falcimagna, Tignai, Cristetti, Rio Secco, Gonteri, Bringetti, Borgata Cervetto, Grangia Delle Alpi, Pays, Meisonetta, Richettera, Gros, Ballai, Pietra Bianca, unitamente a tutte le case e le baite sparse di antico impianto ubicate sopra i 500 m che sono sottoposte alle stesse prescrizioni delle N.T.A.

1.3. per gli interventi su immobili, ubicati nell'ambito del territorio, aventi valore ambientale o tradizionale, di particolare pregio o che comunque costituiscono la testimonianza storica del paese, quali sono i fabbricati posti sull'affaccio della via Torino, della via Traforo, della piazza Stazione, nonché vari fabbricati, sparsi sul territorio, di particolare pregio artistico, si richiamano gli "schemi tipo" allegati alle N.T.A. ABACO propositivi e non cogenti ma significativi per la migliore interpretazione di questi interventi.

1.4. Edifici in zone di completamento o di nuovo intervento:

- a) ristrutturazioni di edifici esistenti. Tutti i nuovi edifici in zone di nuovo impianto o di impianti recenti, si adegueranno alle tipologie di materiali prevalenti nell'ambito di zona.
- b) per tutti i nuovi interventi o ricostruzioni in zone e/o ambiti nei quali vi siano predominanti edifici con materiali e caratteristiche storico-ambientali significative, occorrerà adeguarsi a tali materiali e caratteristiche.

2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.

In particolare, al fine di garantire una qualità visiva del paesaggio, nel caso di nuovi interventi ed eventualmente, se il caso lo richiede, anche per le ristrutturazioni:

- a) le abitazioni unifamiliari devono essere libere sui quattro lati e prive di manufatti di collegamento con gli edifici circostanti;
- b) le abitazioni bi-familiari possono essere considerate indipendenti solo nel caso in cui ogni unità immobiliare è indipendente architettonicamente, staticamente, ecc. (vedasi Codice Civile costruzioni in aderenza). Se l'aderenza avviene solo in una parte del muro, per la restante parte occorre rispettare le distanze regolamentari. In questo caso per i singoli lotti di

pertinenza si devono verificare i rapporti previsti dal P.R.G.C. o SUE e la tipologia edilizia delle singole unità immobiliari deve essere identica sia nelle forme che per l'utilizzo dei materiali.

- c) le abitazioni pluri-familiari (che non rientrano nel punto b, ad esempio tipologia a schiera, condominiale, ecc.) devono essere considerate una unica abitazione indipendente architettonicamente, staticamente, ecc.
Nell'area di pertinenza del fabbricato non sarà possibile riservare spazi esclusivi, realizzare recinzioni o delimitazioni di qualsiasi tipo, ecc. Sarà, comunque, possibile creare spazi con l'uso di essenze arboree.
3. Sistemazione artificiale del terreno: su tutto il territorio comunale è fatto divieto di:
 - a) eseguire movimenti di terra (sbancamenti, riporti, rilevati, scavi in sottosuolo per la creazione di piazzali, terrazzi, interrati e scantinati e autorimesse, ecc.) senza adeguati e controllati provvedimenti geotecnici nel rispetto delle normative vigenti;
 - b) portare in superficie le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il deflusso;
 - c) intercettare la falda freatica mediante l'apertura e l'esercizio di pozzi non autorizzati;
 - d) costituire discariche e riporti di macerie;
 - e) asportare rocce e fossili per motivi che non siano accertati di ricerca scientifica.
 4. L'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
 5. L'Autorità comunale può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali e architettoniche.
 6. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono:
 - avere altezza non inferiore a 1,10 m e non superiore a 1,20 m;
 - presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia.

Parapetti e ringhiere non devono:

- essere scalabili;
- presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m, se posti a protezione di dislivelli superiori a m 1,50.

2. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali: pietra a spacco naturale lavorata sulle due facce a vista, elementi verticali di sostegno in pietra collegati da mancorrenti e parapetti in legno, strutture in ferro con barre piene, elementi in legno; il vetro è ammesso solo in contesti ambientali particolari ed in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.

3. Nel Centro Storico A1 i balconi tradizionali sono realizzati con lastra in pietra poggiate su modiglioni in pietra di semplice fattura; alcuni hanno modiglioni di forma più elaborata (diffusi a fine Ottocento ed inizio Novecento); le ringhiere sono di diversa fattura in ghisa o ferro. Sopravvivono ancora alcuni esempi di balconi e parapetti in legno.

In particolare:

a) Nella Zona A1 valgono le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- la realizzazione di nuovi balconi è consentita unicamente negli edifici della tipologia 4 (vedi NTA). Le solette dei balconi potranno essere realizzate in pietra oppure in legno;
- le ringhiere di nuova fattura possono essere realizzate esclusivamente con elementi in ferro con bacchette piene rette verticali a disegno semplice, ad intervallo regolare. I disegni delle ringhiere dovranno rifarsi a quelli dell'edilizia tradizionale (vedi abaco). Non è consentito l'utilizzo di scatolato;
- per i balconi esistenti, in pietra, è ammesso il restauro con la sostituzione delle parti mancanti o ammalorate con il medesimo materiale;
- i modiglioni dei balconi, se presenti, sono da mantenere e conservare; in caso di sostituzione, essi dovranno avere forma e dimensioni coerenti con quelli dell'edilizia tradizionale;
- i balconi in legno sono da conservare e valorizzare. In caso di rifacimento devono essere rifatti con materiali e tecniche costruttive medesime;
- in caso di sostituzione di ringhiere esistenti in ghisa lavorata, dovranno essere mantenuti il disegno e la tipologia delle ringhiere; non è ammessa l'installazione di ringhiere con disegni differenti sulla medesima facciata.

b) Negli edifici sparsi sopra i 500 m e nelle zone A, la tipologia di balconi e ringhiere dovrà adeguarsi alle caratteristiche e ai materiali preesistenti degli edifici e subordinatamente alle caratteristiche dell'ambito di appartenenza, secondo le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- è prescritto il mantenimento della forma e posizione delle originarie strutture in pietra ed in legno dei vecchi balconi e ballatoi e l'eventuale integrazione di parti particolarmente degradate; in quest'ultimo caso la

reintegrazione dovrà essere realizzata con analoghi materiali, spessori e tipologia di quelli esistenti;


- quando presenti, i modiglioni dei balconi (in pietra o in legno) esistenti sono da mantenere e/o ripristinare; in caso di sostituzione, i nuovi elementi dovranno avere sagomatura, dimensioni e collocazione coerenti con quelli dell'edilizia tradizionale;
- per la realizzazione di eventuali nuovi balconi si rimanda ai tipi tradizionali caratterizzati da uno spessore esiguo e da modiglioni d'appoggio sottostanti, realizzati in elementi singoli; essi dovranno essere realizzati facendo riferimento alla tipologia ed ai materiali che caratterizzano l'edificio stesso. In taluni casi, negli edifici privi di richiami all'architettura tradizionale locale e solo per questi potrà essere ammessa la realizzazione di una soletta in calcestruzzo armato di spessore massimo uguale a 12 centimetri coadiuvata da modiglioni sempre in cls sagomati; in questo caso le superfici in dovranno essere bocciardate al fine di riprendere l'effetto tradizionale; non viene in ogni caso ammessa la realizzazione di nuovi balconi con struttura in cemento armato con soletta di altezza maggiore di 12 cm;
- in caso di interventi riguardanti la facciata superiori alla manutenzione ordinaria, è d'obbligo la riqualificazione dei balconi con soletta in cemento armato con spessore maggiore di 20 cm mediante rivestimento in legno sui tre lati della stessa e sostituzione della ringhiera, se incoerente;
- sono ammessi parapetti in ferro, nelle tonalità grigio-nero e del ferro opaco, purché realizzati con elementi pieni (tondi e piatti) e parapetti in legno ad elementi orizzontali o verticali; entrambi devono essere trattati con finiture opache;
- sono vietati i parapetti in vetro retinato, in plexiglas, in fibrocemento, in alluminio anodizzato, scatolati, in calcestruzzo o laterizio lasciato a vista, i tamponamenti o chiusure con strutture in metallo o vetro (verande); se presenti, tali elementi dovranno essere rimossi in caso di interventi riguardanti la facciata superiori alla manutenzione ordinaria;
- nel caso siano presenti balconi e ballatoi aventi forme, dimensioni, materiali ed elementi costituenti non omogenei, essi dovranno essere rimossi e dovrà essere ripristinata l'unitarietà e la coerenza dell'insieme per tutti gli interventi riguardanti la facciata superiori alla manutenzione ordinaria.

c) In tutti gli altri edifici è preferibile l'uso del legno o del ferro in barre o tondi pieni secondo le caratteristiche dell'edificio e/o ambiente.

4. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.

5. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
 - a) $\frac{1}{5}$ della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 m per i balconi e le pensiline e per le insegne con sporgenza superiore a 0,10m, tutte le strutture in tali casi devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale o dal piano marciapiede;
 - b) 1,20 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il filo inferiore, compreso di eventuali bordure mobili, ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo;
 - c) 0,10 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,20 m.

6. La collocazione di tende parasole ed insegne aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.



Esempi di parapetti in ferro dal disegno tradizionale



Esempi di modiglioni in pietra, da mantenere e/o ripristinare



Non sono ammesse ringhiere in scatolato metallico. Le tipologie devono riferirsi ai modelli tradizionali.



Sono ammessi balconi con tavolato e parapetto in legno, a listelli semplici e torniti oppure a tavole orizzontali

Articolo 108 Allineamenti.

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.
2. Se previsti, sono comunque da rispettare gli allineamenti individuati graficamente nelle tavole del PRGC ed eventualmente specificati nelle Norme di Attuazione.

Articolo 109 Piano del colore.

1. L'argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento. Eventuali piani per il colore, di arredo urbano, di ornato e simili che verranno adottati dall'Amministrazione Comunale saranno inserite nel presente Regolamento Edilizio.
2. La colorazione degli edifici, laddove previsto, è disciplinata dall'art. 129.2.

Articolo 110 Coperture degli edifici.

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati. Le tipologie delle coperture sono indicate nelle N.T.A. con specifici materiali per ogni zona come di seguito indicato.

2/1 - Nuclei storici e di valore ambientale e aree sopra i 500 m (art. 78.7 e 79 N.T.A.).

- a) è vietata la modifica dell'inclinazione e delle altezze delle falde del tetto e della loro altezza d'imposta, ma nel caso dimostrato, mediante perizia asseverata, in cui vi sia un contrasto tecnico-funzionale per falde sghembe o altri gravi difetti funzionali, sarà possibile modificare la copertura e comunque non dovrà essere superata la quota della falda più alta. Inoltre sarà concessa l'esecuzione di cordolo strutturale per un'altezza massima di 40 cm con conseguente variazione di imposta della quota di colmo. La suddetta variazione di quota d'imposta non è comunque consentita sugli affacci della Via Fontan, ad eccezione che ciò serva ad uniformare le quote

esistenti. Non sono ammessi interventi che comportino la variazione dell'orientamento della copertura; sono escluse le coperture piane.

I fienili o depositi esistenti possono essere dotati, ai soli fini aereo-illuminanti, di modeste aperture a condizione che si armonizzino con l'edificio sia nelle dimensioni che forme. Sul tetto, indipendentemente dalle aperture esistenti, possono essere concessi solo aperture del tipo a vasistas;

- b) il rifacimento della copertura dovrà essere effettuato con i seguenti materiali di copertura:
- lastre in pietra irregolari (lose) per gli edifici vincolati;
 - lastre in pietra irregolari (lose) oppure simil-lose (realizzate con materiali composti per il 70-75% da pietra, in ardesia ceramica nei colori grigio chiaro, in metallo rivestite in leghe di alluminio, in zinco titanio miste a silice o alluminio preverniciato colore grigio chiaro, oppure tegole in cotto o cemento completamente piatte e lisce color grigio pietra, si veda art. 78.7 N.T.A.) per gli edifici appartenenti alle borgate rurali e per gli edifici sparsi sopra i 500 m.
Tra questi materiali sarà scelto quello più idoneo e/o più prevalente nella zona sulla quale viene effettuato l'intervento.
- c) non sono ammessi interventi di integrazione o modifica dei manti di copertura esistenti che prevedano l'accostamento di materiali eterogenei o difformi; tutti gli interventi dovranno avere carattere di unitarietà e compiutezza;
- d) nel rifacimento del tetto quando presenti, le strutture lignee devono essere conservate, deve essere mantenuta la tipologia della struttura e i materiali esistenti. Le strutture portanti dei tetti, per le porzioni interne all'involucro murario potranno essere realizzate con l'impiego dei materiali ritenuti più idonei. Le porzioni aggettanti rispetto ai muri perimetrali, dovranno essere realizzate in legno, con proseguimento della falda con puntoni a vista con soprastanti tavolati verniciati opachi coerentemente con le tradizioni locali. Le cornici sottogronda, in laterizio oppure in pietra, vanno opportunamente conservate. Qualora i fabbricati limitrofi presentino caratteristiche analoghe, potranno essere realizzati aggetti del tetto con cornicioni realizzati con materiali e tipologie che trovino riscontro nella tradizione locale;
- e) le gronde degli edifici, per gli edifici della tipologia edilizia 1,2,5 (così come definiti nell'art. 79.4 NTA), debbono essere di sezione tonda in rame. Non sono mai ammessi elementi a sezione quadrata. I pluviali, le scossaline ed i faldali debbono essere dello stesso materiale;
- f) i volumi tecnici eventuali sporgenti sul tetto dovranno essere effettuati con i materiali più idonei e prevalenti nell'ambito dell'intervento;

g) i camini con elementi in pietra oppure in mattoni esistenti debbono essere mantenuti; in caso di realizzazione di nuovi camini essi dovranno essere in conformità con le tradizioni degli edifici locali. E' ammesso l'utilizzo di camini realizzati con elementi prefabbricati in calcestruzzo solo se non prospettanti su vie pubbliche o spazi di uso pubblico.

In particolare per gli edifici appartenenti alle borgate rurali (zona A) e per gli edifici sparsi sopra i 500 m, si dispone quanto segue:

- nei casi nei quali sia possibile documentare un grave stato di degrado, è consentita la demolizione e ricostruzione dei comignoli. Essi non devono essere sostituiti con elementi prefabbricati in cemento, ma devono essere riproposti utilizzando forme e materiali tradizionali;
- le canne fumarie, in caso di nuovo posizionamento devono essere collocate (per quanto è possibile) ad una distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto;
- i nuovi comignoli dovranno rifarsi alle tipologie tradizionali. Il cappello del comignolo potrà essere in pietra;
- nel caso di condizioni particolari può essere permessa la realizzazione o il mantenimento di comignoli (sfiati) in rame previa visione della commissione edilizia;
- non è mai ammessa la realizzazione di comignoli prefabbricati di calcestruzzo, in lamiera oppure con elementi in laterizio a vista; nel caso tali tipologie siano presenti esse sono da rimuovere e sostituire con le soluzioni ammesse a partire dalla manutenzione straordinaria sulla copertura;
- nei camini sono vietate le ventole girevoli a cappello.

h) gli abbaini devono essere mantenuti con le caratteristiche esistenti; è ammessa la costruzione di nuovi abbaini unicamente nel caso di recupero a fini abitativi del sottotetto (in conformità con la L.r. 1/2018. Le caratteristiche architettoniche dei nuovi abbaini devono garantire una disposizione armonica rispetto all'originario organismo, (come ad esempio, allineati alle sottostanti aperture in facciata, di altezza minore al colmo del tetto, con serramenti mai di altezza superiore a quelli sottostanti, con sistema di oscuramento interno).

2/2 - Nuovi edifici e/o edifici esistenti oggetto di ristrutturazione edilizia in zone di nuovo intervento, di completamento, Sature, Rs, e non ricomprese nelle zone di cui al punto 2/1.

- a) sono richieste coperture a due falde non sfalsate con pendenze inferiori al 40%, con l'esclusione di soluzioni piane a verde estensivo o simili;
- b) sono concessi per i sottotetti abitabili abbaini e terrazzini nelle falde dei tetti che dovranno risultare allineati con le sottostanti aperture, quando presenti, avere serramenti di larghezza non superiore a quelli sottostanti e la dimensione totale del fronte dell'abbaino/terrazzino non dovrà superare m 1.80. Gli abbaini e i terrazzini nelle falde dei tetti, inoltre, non dovranno

interrompere la continuità del cornicione e dovranno avere altezze congruamente inferiori al colmo, senza interessare le travi cantonali o gli spigoli del tetto. Lo sporto della copertura dell'abbaino dovrà essere limitato al fine di non creare dissimmetrie; ove già esistono abbaini, devono essere conservati e gli eventuali di nuova costruzione devono comunque uniformarsi agli esistenti.

I terrazzini, dovranno essere realizzati all'interno della sagoma del tetto, contenendo il parapetto entro la pendenza della falda. Non devono alterare in ogni caso l'aspetto architettonico dell'immobile con tagli di falda eccessivi nella copertura.

Inoltre deve essere assicurato il corretto inserimento architettonico nel contesto della copertura;

- c) i materiali di copertura saranno di preferenza: tegole in laterizio (alla marsigliese, coppi, ecc.), lose in pietra; sono tollerate coperture in rame;
- d) le coperture in lamiera sono consentite solo su strutture pubbliche ricadenti in aree esterne al centro storico., e nel caso di tetti esistenti con forme particolari, per interventi limitati esclusivamente alla semplice sostituzione del manto di copertura, se è dimostrata l'impossibilità di sostituire la copertura con materiali diversi, sarà possibile utilizzare anche delle lastre in lamiera purchè non lucida e comunque con forme e colori approvati dall'ufficio tecnico. In questo caso occorrerà presentare dettagliata relazione tecnica in cui sia dimostrato tecnicamente l'impossibilità di utilizzare altri materiali.

Nel caso di rifacimento del tetto con la sostituzione della struttura occorre adeguarsi alle norme vigenti.

2/3 - Nuovi manufatti e/o manufatti oggetto di ristrutturazione edilizia non ricompresi nelle zone di cui al punto 2/1 e 2/2.

Al fine di consentire un miglior inserimento ambientale dei manufatti:

- a) sono richieste coperture a due falde non sfalsate per tutte le strutture ricadenti in prossimità di contesti residenziali o agricoli, l'uso di materiali e forme per il rispetto e/o miglioramento del contesto circostante. Ne caso di manufatti esistenti, se è dimostrata l'impossibilità di eseguire la copertura a falde, a causa di problematiche inerenti il ciclo produttivo o l'installazione di specifici macchinari, in questo caso, occorrerà presentare dettagliata relazione tecnica giustificativa.

Il materiale di copertura dovrà essere tegole in laterizio (alla marsigliese, coppi, ecc.), o coperture con lastre a condizione che l'aspetto estetico sia simile alle tegole presenti nel contesto circostante, lastre in pietra , ecc.

- b) nelle zone industriali-artigianali, occorre privilegiare l'uso di tipologie semplici, con tetti a falde e con l'uso di materiali che si armonizzino con il contesto circostante.

Esempi di comignoli di forma e tipologia tradizionale e di camino composto da elementi prefabbricati in cemento, non ammesso



3. Al fine di offrire ulteriori esemplificazioni progettuali con il compito di illustrare temi e suggerimenti tecnici di stimolo alla ricerca e all'applicazione di soluzioni costruttive, estetiche e formali per interventi sul patrimonio edilizio tradizionale e non, si richiamano i contenuti del Manuale *"Tutela e valorizzazione dell'architettura tradizionale e del paesaggio – Riuso e progetto"* redatto dal GAL Escartons e Valli Valdesi, con specifico riferimento al volume *"Riuso e progetto parte 2a"* alla Parte Terza *'Il Tetto'*, allegato al presente Regolamento.

Articolo 111 Illuminazione pubblica.

1. Gli impianti di illuminazione sull'esterno dovranno essere progettati tenendo conto degli spazi e degli ambienti nei quali dovranno inserirsi.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale e la Commissione Edilizia dovranno valutare tali progetti, tenendo conto dell'esigenza di garantire soluzioni omogenee relative ai tipi di impianti che si verranno a realizzare in tutto il centro urbano.
3. Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici devono essere progettati e realizzati secondo criteri volti a ridurre l'inquinamento luminoso e il consumo energetico, in conformità alle disposizioni della normativa regionale vigente (L.r. 31/2000 e s.m.i.) e nel rispetto della normativa tecnica (*UNI 10819 -Luce e illuminazione – Impianti d'illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso*).

Articolo 112 Griglie ed intercapedini.

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione

dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.
5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
9. È vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici.

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero - i cui titoli abilitativi edilizi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di

collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.

2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
5. In tutto il territorio comunale sono vietate le installazioni delle unità esterne degli impianti di condizionamento sui prospetti principali e sulle facciate degli edifici visibili su strada pubblica o prospettanti gli spazi di verde pubblico. L'installazione potrà essere effettuata nei prospetti posteriori degli edifici, nei cavedi, negli spazi coperti non visibili dalla strada pubblica o non prospettanti gli spazi pubblici ed entro nicchie opportunamente schermate in modo da occultarne la vista.
Sui prospetti principali sono consentiti gli scarichi degli impianti unici collocati all'interno dei vani, che devono essere coerentemente inseriti nel prospetto.
E' ammessa l'installazione delle unità esterne su balconi o terrazze, non in sfondato, solo se appoggiate a terra o comunque con soluzioni che eliminino l'impatto visivo.
Nel caso di facciate comprendenti più unità immobiliari, anche se posteriori, dovrà essere scelta la medesima ubicazione per tutte o quella più omogenea possibile.
6. Relativamente agli impianti di condizionamento si fa riferimento a quanto previsto nel D.M. 26/6/2015 e nella D.G.R. 46/11968.

Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici.

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.

2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 3,00 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. In sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.

3.1. Sono comunque previste le indicazioni specifiche di cui agli art. 78.7 e 79 delle N.T.A:

Nel Centro Storico A1 i serramenti di porte e finestre esterni degli edifici sono generalmente di legno, a due ante, così come le gelosie, anch'esse in legno e semplici nelle forme. La parte trasparente delle finestre può essere suddivisa in riquadrature (vedi abaco NTA).

In particolare, valgono le seguenti prescrizioni:

- i serramenti di porte e finestre devono essere di legno opaco o lucido, con vetri trasparenti; non sono ammessi serramenti metallici;
- gli oscuramenti delle finestre devono essere costituiti da gelosie; non sono ammessi avvolgibili;
- una eventuale verniciatura dei serramenti e delle gelosie deve essere realizzata con colori coerenti con la tradizione locale;
- le inferriate alle finestre, quando presenti, sono da mantenere; nel caso di rifacimento, restauro o nuovo impianto è necessario rispettare le forme, il disegno ed i materiali originali. Il nuovo impianto di inferriate o griglie è possibile solo quando interessi almeno l'intero piano dell'edificio; forme, disegno e materiali dovranno essere coerenti con l'Abaco.

Nelle Zone 'A' e negli edifici sopra i 500 m:

- non è ammessa la posa di serramenti ed oscuramenti metallici di qualsiasi tipo; qualora presenti, essi dovranno essere rimossi negli interventi riguardanti le facciate superiori alla manutenzione straordinaria;
- per i serramenti e gli oscuramenti deve essere impiegato il legno, trattato con impregnante trasparente oppure tinteggiato in mordenzato avente tonalità più scura rispetto all'essenza utilizzata; può essere utilizzata una finitura trasparente ad effetto cera oppure olio, in ogni caso opaca; sono vietate finiture ad effetto flatting, smalti e laccature;
- qualora la tipologia dell'edificio lo consenta (per esempio edifici di fondovalle intonacati con finitura al civile o edifici trasformati che hanno acquisito le medesime caratteristiche), viene ammessa la verniciatura dei serramenti e degli oscuramenti con i colori richiamanti quelli tradizionali (marrone scuro, verdone, crema);


- non è in nessun caso ammesso l'impiego di legno chiaro a vista, estraneo alla tradizione locale;
- la partitura del serramento deve essere decisa in base alle proporzioni, alla forma e alle dimensioni dell'apertura; per un repertorio corretto e adottabile si rimanda al *Manuale Riuso e progetto, tutela valorizzazione dell'architettura tradizionale e del paesaggio*, G.a.I. "Escartons e Valli Valdesi", a cura di Mauro Mainardi, Renato Maurino, Raffaella Motta, p. 139;
- gli oscuramenti delle finestre devono essere costituiti da imposte o "scuri" interni; non sono in nessun caso ammessi avvolgibili; se presenti dovranno essere rimossi e sostituiti; quale sistema di oscuramento, oltre alle imposte o gli "scuri" interni, è consentita, solo nel caso in cui siano già presenti oppure che la tipologia dell'edificio lo consenta, l'installazione di persiane sul filo esterno;
- possono eventualmente essere previste inferriate in ferro (color nero o ruggine) a elementi verticali e/o orizzontali pieni;
- per le porte di accesso agli immobili valgono le medesime disposizioni riportate nei punti precedenti.

3.2. Nelle Zone 'A' e negli edifici sopra i 500 m le aperture dovranno inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

- le aperture originarie in facciata, comprese le finestrelle e gli eventuali fori di areazione devono essere il più possibile conservate;
- sono ammesse nuove aperture e/o adeguamenti di quelli esistenti, purché esse siano progettate in coerenza con l'edificio sul quale si interviene;
- è possibile allargare la dimensione delle aperture esistenti a meno che le caratteristiche delle stesse non siano tali da farle ritenere elementi di pregio;
- l'ampliamento delle aperture deve tenere in dovuto conto il rispetto delle proporzioni dell'elemento originale sul quale si interviene e delle altre aperture presenti nell'edificio. *"Indispensabili necessità di maggiorazione dimensionale delle superfici aeroilluminanti, per l'adeguamento a nuove funzioni e agli standard di legge, non devono risolversi – unicamente- con l'ampliamento delle aperture esistenti, prassi che altera irreversibilmente il carattere originario dell'intero oggetto di intervento, ma piuttosto ricorrendo a nuove aperture complementari anche di rilevanti dimensioni, che possono al limite inglobare in sé delle aperture esistenti, per mantenerne viva e leggibile la traccia"*¹
- nel caso di riuso e conseguente cambio della destinazione di rustici devono essere mantenute le grandi aperture esistenti nella muratura; la loro chiusura può avvenire o con paramenti in materiale diverso da quello costituente la facciata (tamponamento trasparente o in legno) posti sul filo interno della struttura verticale di facciata, oppure

¹ *Manuale Riuso e progetto, tutela valorizzazione dell'architettura tradizionale e del paesaggio*, G.a.I. "Escartons e Valli Valdesi", a cura di Mauro Mainardi, Renato Maurino, Raffaella Motta, p. 131

- arretrando il tamponamento ricavando una loggia oppure un semplice “scuretto”;
- devono essere conservati, restaurati ed eventualmente reintegrati gli elementi costruttivi e decorativi che determinano ed evidenziano il contorno delle aperture. Architravi, davanzali e cornici in pietra o in intonaco di porte e finestre in legno o in pietra esistenti devono essere mantenute e lasciate a vista;
 - nel caso di nuove aperture o ripristino di fori preesistenti, se esistente, deve essere riproposta la cornice dello stesso tipo e materiale di quelle prevalenti in facciata; tale operazione non deve, possibilmente, produrre effetti incoerenti e di scarsa autenticità;
 - le lavorazioni e i trattamenti superficiali degli elementi lapidei possono essere: bocciardatura, spuntatura, martellinatura, scarpellatura, spazzolatura. E' vietato l'utilizzo di elementi lapidei a taglio vivo e che abbiano subito lucidatura;
 - sono vietate le cornici, o l'inserimento anche parziale nel profilo delle aperture, di mattoni di laterizio pieno o paramano, lastre di pietra a spacco o a taglio fissate al supporto tipo “piastrella”, elementi lapidei artificiali, e altre decorazioni estranee alla tradizione e alle tecniche costruttive tradizionali.
4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi precedenti sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicano il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.
5. Nel Cento Storico A1 e nelle zone A, le vetrine commerciali in ghisa lavorata (fine '800 -'900) e di fattura artistica, se presenti, sono da conservare. Le vetrine delle attività commerciali di nuova installazione devono essere in legno e riferirsi a tipologie tradizionali; gli antoni e le vetrine infrangibili sono da preferirsi alle serrande avvolgibili (ammesse solo se a filo con il serramento e a scomparsa). Non sono ammesse vetrine di nuova installazione poste ad angolo, non è ammesso il rivestimento di piedritti e architravi con posa in opera e materiali differenti dal carattere dell'edificio nel quale sono posti. Non sono ammesse vetrine incassate nel muro.
Sono ammesse vetrine appoggiate al paramento murario con aggetto massimo di 20 cm
6. Nelle zone A1 e A è comunque esclusa la realizzazione di nuove aperture per autorimesse.
7. Per la realizzazione dei serramenti si richiamano inoltre, quali linee guida e indirizzi di buona pratica progettuale, i contenuti dei seguenti Manuali editi dal GAL “Escartons e Valli Valdesi”:
- *Riuso e progetto*;
 - *Riuso e progetto parte II*;
 - *Riuso e progetto. Ambiti di fondovalle*;



Esempi di aperture incorniciate da fasce intonacate presenti nelle zone A1 ed A



Esempi di aperture incorniciate da fasce in mattone faccia vista o finto-mattone, non ammesse nelle zone A1 ed A



Esempio di taglio dimensionale e di partitura del serramento da non imitare nelle zone A1 ed A

Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe.

1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
2. Nel centro storico A è fatto divieto di disporre cartelli pubblicitari.
3. Nelle aree storico-ambientali A e A1 le insegne dovranno rispettare i seguenti requisiti e prescrizioni.
 - dovranno essere oggetto di progetto specifico e soggette al rilascio del pertinente titolo abilitativo;
 - dovranno armonizzarsi fra loro in ciascun ambito e/o zona di interesse storico-ambientale;
 - salvo quelle interne alle vetrine, non potranno essere luminose e saranno disposte sopra le porte delle vetrine senza superare in larghezza le vetrine, oppure a lato delle stesse purché siano inserite nel contesto architettonico;
 - è proibita la realizzazione o il mantenimento di insegne luminose al neon o in plastica e metallo lucido o comunque in contrasto con il contesto ambientale; se presenti, devono essere rimosse negli interventi edilizi superiori alla manutenzione ordinaria;
 - salvo diverse indicazioni e/o prescrizioni impartite dalla Soprintendenza, le insegne potranno essere disposte sopra le porte delle vetrine senza superare in larghezza le vetrine stesse; in alternativa potranno essere poste a lato delle vetrine purché siano inserite nel contesto architettonico.
4. Le insegne potranno essere del tipo a bandiera con sporgenza massima dall'allineamento stradale di m 0,80 ed altezza dal suolo non inferiore a m 3,00.
5. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocimento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
6. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
7. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
8. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.

9. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.
10. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

Articolo 115.1 Tende parasole.

1. Le tende parasole di attività commerciali e fabbricati annessi, devono integrarsi con il contesto in cui sono inserite. Per quanto riguarda il Centro Storico, le zone "A" e sopra i 500 m valgono le seguenti indicazioni e prescrizioni:
 - a) sono ammesse tende parasole:
 - esclusivamente in tessuto (non sono ammessi materiali plastici o lucidi);
 - di tipo retrattile applicate a vetrine solo se con struttura in ferro, ottone o "tipo ferro";
 - non coprenti più di una vetrina e/o finestra (l'apposizione di tende deve assumere come riferimento formale l'unità edificio e come riferimento dimensionale l'apertura di cui intende costituire protezione);
 - prive di pendagli a frange;
 - riavvolgibili con movimento ad estensione o con movimento a rotazione;
 - b) non sono ammesse:
 - tende fisse rigide o su struttura rigida;
 - tende a capottino (salvo caratteristiche architettoniche particolari dell'edificio);
 - c) le tende aggettanti da uno stesso edificio devono presentare la stessa tipologia, essere costituite dal medesimo materiale e presentare colori tra loro armonizzati.
 - d) le tende riferite ad una stessa attività commerciale devono essere identiche;
 - e) non sono ammesse scritte pubblicitarie sulle tende indicanti l'attività se non in alternativa alle insegne commerciali. In tal caso le scritte dovranno essere ospitate dal pendaglio verticale dell'altezza massima di cm 25;
 - f) le tende, le loro appendici e i loro meccanismi, prospicienti spazi pubblici, non possono essere situati ad altezza inferiore ai m 2.20 dal marciapiede (o piano di campagna).
2. Per la residenza valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) sono ammesse tende parasole:

- esclusivamente in tessuto (non sono ammessi materiali plastici o lucidi);
 - di tipo retrattile applicate a vetrine solo se con struttura in ferro, ottone o “tipo ferro”;
 - prive di pendagli a frange;
 - riavvolgibili con movimento ad estensione o con movimento a rotazione;
- b) non sono ammesse tende fisse rigide o su struttura rigida;
- c) le tende aggettanti da uno stesso edificio devono presentare la stessa tipologia, essere costituite dal medesimo materiale e presentare colori tra loro armonizzati.
- d) le tende, le loro appendici e i loro meccanismi, prospicienti spazi pubblici, non possono essere situati ad altezza inferiore ai m 2.20 dal marciapiede (o piano di campagna).
3. Per le altre zone del territorio:
- a) Le tende devono essere riavvolgibili con movimento ad estensione o con movimento rotazione;
- b) non sono ammesse tende fisse rigide o su struttura rigida;
- c) le tende aggettanti da uno stesso edificio devono presentare la stessa tipologia, essere costituite dal medesimo materiale e presentare colori tra loro armonizzati;
- d) le tende riferite ad una stessa attività devono essere identiche;
- e) le tende le loro appendici e i loro meccanismi, prospicienti spazi pubblici, non possono essere situati ad altezza inferiore ai m 2.20 dal marciapiede (o piano di campagna).

Articolo 116 Cartelloni pubblicitari.

1. L'installazione di impianti e cartelloni pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela del paesaggio e del codice della strada, ed inserirsi armonicamente nel sito interessato evitando la sovrapposizione con le visuali panoramiche e le emergenze storiche ed architettoniche.
2. Si richiamano in ogni caso le disposizioni di cui al D.Lgs. 285/92 e al D.P.R. 495/1992.

Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno.

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 3,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.

2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. In tutto il territorio comunale i muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa debbono essere realizzati in c.a. rivestiti in scapoli in pietra o pietre spaccate sovrapposte (fatta esclusa la disposizione ad "opus incertum"), nel caso di rinnovamento o sostituzione anche parziale degli elementi strutturali, se necessario, si dovrà provvedere ad effettuare gli opportuni arretramenti o allineamenti.
5. Per i muri di sostegno isolati va utilizzato lo stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
Nelle Zone E i manufatti esistenti, quali muri di contenimento, recinzioni in pietra, potranno essere ricostruiti, purché, le caratteristiche tipologiche e costruttive siano compatibili con l'ambiente circostante. Potranno anche essere realizzati in c.a. purché rivestiti in scapoli in pietra o pietre spaccate sovrapposte (fatta esclusa la disposizione ad "opus incertum"). Nel caso in cui l'intervento comporti il rinnovamento e la sostituzione anche parziale degli elementi strutturali, se necessario, si dovrà provvedere ad effettuare gli opportuni arretramenti o allineamenti.
6. Nei nuclei storici di valore ambientale e per tutti gli edifici sparsi sopra i 500 m, si specifica quanto segue:
 - a) in caso di intervento su muri in cls esistenti, le strutture dovranno essere rivestite in pietra di adeguato spessore tale da essere coerenti, da un punto di vista paesaggistico, con i muretti a secco tipici dei luoghi; le pietre del rivestimento dovranno avere le fughe riempite con piccole pietre e terra; le superfici delle facce a vista delle pietre di impiegate nella realizzazione del rivestimento dovranno essere a spacco, irregolari e prive delle tracce di perforazione;
 - b) per la realizzazione di nuovi muri di contenimento sarà da prediligersi la tipologia "a secco", in grado di garantire adeguato grado di permeabilità alla struttura;
 - c) è ammissibile l'utilizzo della tecnica a 'finto secco' nella realizzazione di nuove recinzioni alle proprietà; non sono comunque ammesse le legature in cls a vista non percepibili visivamente e le fughe devono essere profonde e riempite con piccole pietre e terra.

7. Il Comune può condizionare il titolo abilitativo alla realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici.

1. I beni culturali e gli edifici storici presenti nel territorio comunale sono soggetti alla disciplina del vigente strumento/piano urbanistico comunale ed alla normativa di cui al D.lgs. 42/2004 e s.m.i. ed alle schede redatte ai sensi della L.R. 35/95.

Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici.

1. Non sono presenti cimiteri monumentali o storici soggetti a specifica disciplina. Il Comune è dotato di "Piano regolatore cimiteriale" vigente ai sensi del D.P.R. 285/1999, cui si rimanda per la specifica regolamentazione.

Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.

1. Il Comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa si attiene agli indirizzi per garantire la sicurezza dei luoghi urbani, con riferimento al decoro degli spazi pubblici, all'eliminazione delle barriere architettoniche, all'illuminazione pubblica e alla videosorveglianza di particolari ambiti sensibili, con riferimento alla L. 48/2017, con le modalità e gli atti previsti dalle specifiche casistiche, cui si rimanda.
2. Il Comune si riserva la possibilità di predisporre una futura nuova regolamentazione in merito.

CAPO VI Elementi costruttivi

Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche.

1. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Si richiama a tal proposito quanto disciplinato dalla L. 13/89 e s.m.i.

Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari.

1. Le serre solari sono elementi architettonici complessi utili alla captazione diretta dell'energia solare ed accumulo di calore in regime di funzionamento invernale dell'edificio costituite da pareti e coperture vetrate e da struttura in legno o metallo strettamente limitata alla funzione portante.
2. Le serre solari, nel caso di edifici esistenti e di nuova costruzione, sono escluse dai computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura a condizione che il volume non sia superiore al 10% della volumetria esistente o approvata. Per volumetria esistente o approvata si intende il volume lordo climatizzato dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento.
3. Non sono considerate serre ai sensi del presente articolo:
 - a) le attrezzature mobili stagionali tipo "tunnel" poste su aree verdi in piena terra, costituite da elementi smontabili, privi di zoccolature in muratura e/o qualsivoglia elemento di fondazione;
 - b) le serre fisse agricole, che devono rispettare i parametri urbanistici ed edilizi per le attrezzature agricole previste nell'area in cui si collocano.
4. Sono comunque da intendersi richiamati i contenuti della Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n 45-11967 (*Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari*) ed i relativi Allegati.

122.1 Verande e giardini d'inverno.

1. Le verande sono consentite, nei fabbricati residenziali già esistenti alla data del 31/07/2002 al fine di proteggere dai venti e dalle intemperie balconi e spazi aperti, alle seguenti condizioni:
 - che si armonizzi nel contesto dell'architettura dell'edificio;
 - che il balcone o spazio aperto prospetti su non più di due lati;

- che la superficie di chiusura sia costituita da finestrate a vetri;
- che la finestratura sia apribile per almeno un terzo;
- che la superficie di pavimento della parte chiusa non superi i 7 mq.;
- che risulti uniforme come tipologia e colore qualora risultino poste su edifici plurifamiliari;
- che i materiali utilizzati per la costruzione garantiscono il raggiungimento dei requisiti per il rispetto dei parametri delle nuove norme sul consumo energetico.

La collocazione delle verande è vietata:

- · nelle zone di tipo 'A' del PRGC
- · sulle facciate dei fabbricati che risultino sulle vie Statali o Provinciali.

2. I giardini d'inverno sono da considerarsi come spazi di ristoro e relax da parte delle persone che intendono utilizzarli. Tali spazi devono pertanto offrire un'ambientazione particolare, in quanto la percezione di chi li utilizza dovrà essere parificata a quella di stare a cielo aperto, come un vero e proprio giardino, godendo della visione di tutto ciò che li circonda. Per garantire un utilizzo che rispetti le finalità che la previsione normativa prevede, è necessario che tali strutture siano caratterizzate da un accesso indipendente, dovendo essere direttamente comunicanti con l'edificio principale. L'utilizzazione e allestimento di tali spazi potrà essere usufruito anche per le attività di ristorazione, bar, agriturismi e turistico ricettive, in questo caso potranno essere costituiti da una struttura indipendente.

Le tipologie dei materiali ammesse sono:

- le strutture portanti, ovvero lo scheletro, dovranno essere realizzate in alluminio, ferro o legno a seconda delle caratteristiche dell'immobile principale e del contesto architettonico in cui si dovrà inserire la struttura;
- le pareti verticali, prive di traversi, dovranno essere tamponate, nelle loro parti libere, unicamente da vetro, dovranno avere elementi modulari con una larghezza minima di 80 cm apribili per almeno il 50% dei lati che costituiscono il perimetro del giardino;
- la copertura, se non a vetri, dovrà essere dotata, preferibilmente, di apertura telescopica.

Dovranno avere le seguenti caratteristiche:


- lo spazio interno dovrà essere unico e privo di qualsiasi tipo di suddivisione con pareti, quinte, ecc...
- le pareti vetrate dovranno essere trasparenti per permettere l'entrata della luce solare, è ammessa la realizzazione di una parete di vero oscurato solo nel caso in cui per le caratteristiche della struttura sia giustificato l'oscuramento e sia comunque esposta a nord.
- gli ombreggiamenti, artificiali o naturali, dovranno consentire la gestione dell'energia termica favorendone, in funzione dell'esposizione solare, l'accumulo nei periodi invernali e la dispersione in quelli estivi.

In considerazione del fatto che dette strutture non costituiscono volume e superficie coperta la loro esecuzione è condizionata, oltre alle indicazioni sopra riportate, anche alla verifica delle seguenti prescrizioni:

- che si armonizzi nel contesto dell'architettura dell'edificio;
- che l'esposizione sia disposta a sud-est, sud o sud-ovest, con funzione di captazione solare e finalizzata ad una riduzione delle dispersioni termiche per un più efficace bilancio energetico a favore del fabbricato principale, è ammessa la realizzazione a nord a condizione che la struttura produca un effetto isolante;
- che nel caso in cui lo spazio sia utilizzato come locale vivibile, occorre effettuare un calcolo sul bilancio termico, attivare un sistema di circolazione d'aria e di riscaldamenti dell'ambiente;
- che nel caso in cui lo spazio sia utilizzato come locale di sola transizione tra l'esterno e l'interno con lo scopo di aumentare il risparmio energetico, è possibile non predisporre il riscaldamento del locale;
- che i materiali utilizzati per la costruzione garantiscono il raggiungimento dei requisiti minimi per il rispetto dei parametri delle nuove norme sul consumo energetico;
- che con la costruzione di detta struttura sia dimostrato il miglioramento in efficienza energetica dell'edificio;
- che non si rechi disturbo alle proprietà confinanti;
- che, in ambito residenziale, il limite massimo di mc non sia superiore al il 20% del volume delle singole unità immobiliari;
- che, per le strutture indipendenti, le dimensioni siano rapportate al tipo di attività e si occupi non più del 40% della superficie libera del cortile e spazio aperto;
- che il progetto edilizio, a firma di un professionista abilitato, sia accompagnato da:
 - una simulazione che mostri la visione d'insieme della futura realizzazione;
 - la disposizione ed il tipo di vegetazione utilizzato per la creazione del giardino nel caso in cui sia possibile realizzare sistemi di raffrescamento naturale particolarmente efficace;
 - specifica relazione tecnica energetica in cui si illustrino in modo dettagliato le caratteristiche della struttura e degli impianti e la dimostrazione del reale raggiungimento dei benefici che deve apportare detta struttura;
 - certificazioni sui materiali e tutto quanto previsto dalla vigente normativa sul contenimento energetico.
 - certificazione sulla sicurezza in cui si verifica l'effetto dei carichi gravati su queste strutture dovuti al peso proprio, agli apporti derivati dalla spinta del vento, dal peso della neve o da altri carichi accidentali e il modo in cui vengono trasferiti alle solette su cui appoggiano e/o sono ancorati.

Nei casi opportunamente indicati nel Manuale di Indirizzi relativo agli interventi edilizi nella borgata Argiassera-Richettera (zona A), la realizzazione di un giardino d'inverno potrà essere utilizzata anche quale sistema di mitigazione delle compromissioni tipologiche e volumetriche rilevate. Lo stesso disposto può ritenersi applicabile per tutte le zone A e per gli edifici sparsi sopra i 500 metri, fatto salvo l'impiego di forme e materiali approvati dall'Ufficio Tecnico caso per caso.

Schema grafico di massima sulle tipologie costruttive



122.2 Bussole.

1. Le bussole per gli edifici residenziali al fine di proteggere l'ingresso degli stessi dalle intemperie sono consentite alle seguenti condizioni:
 - che la bussola si armonizzi nel contesto dell'architettura dell'edificio;
 - che la superficie di chiusura sia costituita in gran parte da superficie vetrata;
 - che la superficie di pavimento della parte chiusa non superi i 4,00 m²;
 - che la bussola non venga utilizzata per disimpegnare locali dell'abitazione;
 - che sia posta, in caso di più ingressi, a protezione di un solo ingresso.

2. Nei casi opportunamente indicati nel Manuale di Indirizzi relativo agli interventi edilizi nella borgata Argiassera-Richettera (zona A), la realizzazione di una bussola potrà essere utilizzata anche quale sistema di mitigazione delle compromissioni tipologiche e volumetriche rilevate. Lo stesso disposto può ritenersi applicabile per tutte le zone A e per gli edifici sparsi sopra i 500 metri, fatto salvo l'impiego di forme e materiali approvati dall'Ufficio Tecnico caso per caso.

Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.

1. La collocazione di impianti tecnologici a vista (quali pannelli solari, pompe di calore e simili) sulle coperture è ammissibile, nel rispetto di eventuali norme a tutela di caratteri architettonico-ambientali riconosciuti dal P.R.G. o da norme regionali e statali.

2. Nel caso di installazioni su tetto a falda, non sono comunque ammesse installazioni di collettori solari con orientamenti e inclinazioni diversi dall'inclinazione e orientamento della falda. Non sono, inoltre, ammessi bollitori o altri componenti ad eccezione dei pannelli solari. I serbatoi di accumulo annessi a tali impianti devono preferibilmente essere posizionati all'interno degli edifici.
3. Sono comunque da intendersi richiamati i contenuti della Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n 45-11967 (*Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari*) ed i relativi Allegati.

Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali.

1. Per la definizione della tipologia delle coperture ammesse si rimanda all'art. 110 del presente Regolamento.
2. I canali di gronda, i pluviali ed i dispositivi "fermaneve" (atti ad impedire lo scorrimento del manto nevoso e la caduta di neve dal tetto) devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature. Gronde e pluviali devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature bianche ove esiste tale rete; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti nelle aree non servite da impianto fognante.
3. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
4. Le gronde degli edifici, per gli edifici della tipologia edilizia 1,2,5 (così come definiti nell'art. 79.4 NTA), debbono essere di sezione tonda in rame. Non sono mai ammessi elementi a sezione quadrata. I pluviali, le scossaline ed i faldali debbono essere dello stesso materiale;
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere preferibilmente incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

7. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione, e comunque non inferiore a 15°.

Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe.

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a) alla pavimentazione, se il Comune la ritiene necessaria;
 - b) alla manutenzione e pulizia;
 - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.

Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso.

3. La cartografia del P.R.G.C. riporta le larghezze da rispettare delle principali strade esistenti e previste dal P.R.G.C. stesso, da misurare dai cigli stradali come definiti dall'Art. 2 del D.M. n° 1404/68 o dal confine stradale come definito dal D.L. 30/04/92 n° 285.
4. Per le strade, pubbliche e private, che non siano riportate in cartografia del P.R.G.C. come viabilità esistente o in progetto (esclusi gli insediamenti di valore storico e ambientale), si dovranno osservare le seguenti dimensioni:
 - m 5,00 quando la strada sia al servizio di insediamenti fino a 10 unità abitative o di attività produttive o terziarie fino a 10 addetti. Il raggio di curvatura minimo dovrà misurare m 4,00;
 - da 6,00 a 7,00 mt. per strade al servizio di insediamenti di dimensioni maggiori di quelle prima menzionate. Il raggio di curvatura minimo sarà pari a m 6,00;
 - m 7,00 nelle aree destinate ad attività produttive. Il raggio di curvatura minimo è fissato in m 7,00;
 - i tronchi di strada di nuova esecuzione e a fondo cieco, cioè quelli che, oltre al collegamento con la sede dalla quale derivano, sono senza possibilità di sbocchi, oltre a rispettare le prescrizioni relative alla larghezza della sede stradale, devono terminare con una piazzola tale che, al suo interno, possa essere inscritto – al netto dei marciapiedi – un cerchio con diametro adeguato, non inferiore al doppio del raggio di curvatura prescritto precedentemente per i diversi tipi di strade.
5. Per le strade esistenti che abbiano dimensioni inferiori a quelle soprammenzionate per effetto di recinzioni esistenti, nel caso di interventi che

comportino il rinnovamento e la sostituzione anche parziale degli elementi strutturali di parti della recinzione stessa, occorre adeguarsi alle dimensioni di cui sopra ad esclusione, del caso in cui vi sia un giustificato motivo tecnico (ad esempio la presenza di una recinzione esistente regolarmente rilasciata, ecc.), che renda impossibile la realizzazione della piazzola per la manovra, di cui al punto 4. In questo caso dovrà essere apposto, all'ingresso della strada, una adeguata segnaletica in cui risulti che la strada è senza uscita.

6. All'interno delle Zone A, non potranno essere costruite nuove recinzioni e/o staccionate sia definitive che provvisorie per ulteriori delimitazioni delle proprietà ad eccezione della costruzione di muri di contenimento giustificata da specifiche esigenze dovute alle caratteristiche del terreno e comunque senza creare ostacolo a eventuali passaggi e/o servitù.
Nel caso di interventi su recinzioni o muri di contenimento esistenti, che comportino il rinnovamento e la sostituzione anche parziale degli elementi strutturali di parti degli stessi e fronteggianti strade pubbliche, private, passaggi e aree comuni private, potranno comunque essere eseguiti senza effettuare alcun arretramento, a condizione che venga dimostrata da reale e oggettiva impossibilità di garantire anche un minimo miglioramento rispetto alla situazione esistente.
7. Per le strade montane (sono da intendersi 'strade montane' quelle che interessano in territorio comunale posto al di sopra della curva di livello di 500 metri) la dimensione minima è di m 6,00.
8. Il colmo della copertura delle nuove costruzioni e degli ampliamenti e sopraelevazioni, a qualunque uso destinate, esposte a valle delle strade come sopra definite, non dovrà superare la quota del piano di scorrimento delle stesse e, comunque, l'arretramento che dovrà essere osservato non potrà essere inferiore a m 20 dal ciglio della strada.
9. Il Sindaco, in occasione della richiesta di titoli abilitativi edilizi per nuove costruzioni (P.d.C.), sulla base di motivate esigenze (razionalizzazione del tessuto viario), può imporre comunque, anche in assenza di Strumenti Urbanistici Esecutivi e al di fuori delle previsioni del presente P.R.G.C., la rettifica di allineamenti per una profondità massima di m 5,00 con cessione gratuita dell'area interessata all'allargamento.
10. La concessione ad edificare nelle aree disposte a fronte delle strade previste e da realizzare è subordinata alla definizione da parte dell'Amministrazione Comunale, con apposita delibera, dei criteri e delle modalità di acquisizione delle aree o di attuazione delle opere relative.
11. Nel caso delle strade previste, i tracciati indicati dalle planimetrie di piano sono definiti al fine della determinazione delle fasce di rispetto, e potranno subire modeste variazioni all'interno delle fasce di rispetto in sede di una progettazione esecutiva di tratti significativi e che abbiano una completezza.

12. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
13. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
14. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
 - a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b) 4,50 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.

La larghezza minima della carreggiata delle rampe è comunque regolata dalle norme di sicurezza antincendio in funzione della capacità di parcheggio dell'autorimessa servita e delle caratteristiche tipologiche della stessa. Le rampe a servizio di autorimesse destinate ad ospitare sino a 8 veicoli dovranno avere larghezza minima di m 3.50.

15. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzera della carreggiata, deve essere non inferiore a:
 - a) 7,00 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
16. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
17. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
18. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine.

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.

2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
 - altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mq;
 - altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
 - altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
8. È vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.
9. Per quanto concerne i cortili, il comune può introdurre una prescrizione che ne regoli la superficie in rapporto a quella complessiva dei prospetti perimetrali.

Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni.

Le intercapedini, le griglie e canalizzazioni sono disciplinate all'art.112 del presente Regolamento.

Articolo 128 Recinzioni.

Le recinzioni sono disciplinate all'art.89.

Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici.

129.1 Pareti in pietra, intonaci esterni e rivestimenti.

1. Pareti e zoccolature in pietra.

Per la realizzazione di opere relative a pareti e zoccolature in pietra, valgono le seguenti prescrizioni:

- le pareti originarie in pietra non debbono essere intonacate;
- le pareti in pietra integrative debbono essere effettuate come le originarie;
- le nuove pareti in pietra non debbono essere in opus incertum o pietre a lastre irregolari fissate alle modanature, ma effettuate con: scapoli in pietra sovrapposti, lastre a quadrotte regolari in pietra o pietre sovrapposte con ordinativo;
- le zoccolature degli edifici in pietra originaria dovranno essere ripristinate e/o conservate;
- tutti gli edifici dovranno avere zoccolo in pietra di altezza almeno di 40 cm effettuato per le nuove pareti con pietra come sopra esposto.

- a) Nelle zone A1 gli edifici presentano diverse tipologie di zoccolature, principalmente realizzate con intonaco lavorato al frattazzo medio e grosso, sono altresì presenti zoccolature in pietra ottenute con blocchi o lastre di pietra.

In tali zone sono ammesse zoccolature in lastre di pietra con esclusione del marmo, bocciardate, in un unico elemento in altezza (max. 60 cm).

Non sono ammesse zoccolature realizzate con più elementi in altezza oppure ad opus incertum o in materiali artificiali.

Eventuali zoccolature o rivestimenti in pietra ad opus incertum o in tessere di piccole dimensioni devono essere rimossi in interventi manutentivi sulle facciate lungo le vie principali.

Sono ammesse zoccolature realizzate con intonaci osmotici.

- b) Limitatamente alle zone A ed agli edifici sparsi sopra i 500 mt, si specifica quanto segue:


- si riconoscono quattro tipologie “base” di superficie muraria:
 1. murature in pietra di buona pezzatura a tessitura regolare (conci di pietra grossolanamente squadrati, sbozzati, con tessitura a “filaretto”, ecc);
 2. murature in pietra a tessitura irregolare o di bassa qualità finite mediante intonaci grezzi del tipo “a pietra rasata” (pietrame irregolare o materiale misto);
 3. murature in pietra intonacate o arricciate “al grezzo” o rustico;
 4. murature intonacate “a civile” (più presenti nelle tipologie abitative di bassa quota).
- non è in ogni caso consentito intonacare gli edifici che attualmente presentano una superficie muraria in pietra con tessitura buona o di pregio; su tali superfici murarie è ammessa solo la rabbocatura a “fuga ribassata”, sufficientemente profonda da mantenere inalterata la tessitura del muro;

- negli edifici con murature in pietra a vista ed a pietra rasata, le parti sulle quali si opera potranno subire solo interventi di intonacatura a pietra rasata che devono essere eseguiti in maniera tale da ottenere una superficie coprente delle connessioni uguale a quella originale. L'intervento per essere corretto deve conservare inalterata la leggibilità dell'orditura in pietra. Sono inaccettabili soluzioni che nascondono la natura del muro e mantengono in vista solo alcune pietre isolate;
- non è in ogni caso consentita la sostituzione di esistenti intonaci a pietra rasata con intonaci con finitura al civile; per tali superfici murarie è consentita scarnitura dei giunti e la successiva ripresa delle finiture, limitata esclusivamente ai tratti mancanti o più degradati, con l'accortezza di non intaccare l'autenticità dell'insieme, ovvero mirando all'uniformità e all'integrazione della parte con il tutto, non ottenendo, ad esempio, una tessitura muraria eccessivamente in rilievo, con fughe profonde e di grandi dimensioni;
- è consentita la realizzazione di zoccolature in lastre regolari di pietra a spacco o bocciardate ad unico elemento in altezza, in intonaco a sbriccio con spessore più consistente e colore più scuro rispetto al resto dell'edificio;
- è vietata la realizzazione di zoccolature in lastre di pietra poste in opera a mosaico, se presenti, tali elementi dovranno essere rimossi in caso di interventi riguardanti la facciata dell'edificio superiore alla manutenzione straordinaria.


2. Intonaci esterni.

Per quanto riguarda le superfici intonacate negli edifici sopra i 500 m e nelle zone A si specifica quanto segue:


- negli edifici che si presentano attualmente intonacati o che presentano segni evidenti di una precedente intonacatura non è consentito il mantenimento o la creazione di limitate porzioni trattate in maniera difforme rispetto alla consistenza della facciata (per esempio faccia a vista);
- nel caso di intonaci realizzati con calci di tipo tradizionale deve prevalere un criterio di conservazione e di reintegrazione con materiali ad essi compatibili sempre che la persistenza di intonaci non ammalorati riguardi porzioni significative di superfici;
- le integrazioni e/o il consolidamento degli intonaci andranno realizzate con interventi in analogia con quelle degli intonaci conservati per cui è preferibile l'impiego di intonaci a base di calce e non cementizi, in quanto non compatibili con le murature tradizionali;
- sui muri in pietrame intonacati "a grezzo" sono ammessi solo interventi di intonacatura eseguiti con malta, composta da calce in pasta ed inerte della stessa natura e granulometria di quello originale, applicata a frattazzo largo, senza l'ausilio di fasce guida in modo da seguire l'andamento irregolare della muratura;
- non è mai consentita la realizzazione di intonaci plastici, graffiati, spruzzati o lacrimati.



Muratura in pietra a tessitura regolare



Muratura in pietra surrogata da intonaco pietra rasata



Zoccolatura a lastre regolari ad unico elemento in altezza



Zoccolatura a più elementi in altezza, non ammessa



Zoccolatura ad "opus incertum", non ammessa

129.2 Tinteggiature.

1. Gli edifici devono essere tinteggiati in modo unitario. Nel caso in cui l'intervento avvenga in tempi diversi, occorrerà presentare dichiarazione di impegno al mantenimento della stessa coloritura, da parte delle comproprietà che non intervengono.
2. La scelta del colore dovrà essere concordata con l'Ufficio Tecnico che, in assenza di vincoli specifici, farà ripristinare le coloriture originarie salvo lievi modifiche che si renderanno necessarie.
3. Sono comunque vietati i colori forti, brillanti, ecc.
4. Per le zone "A", per gli edifici sopra i 500m e quelli di interesse storico-ambientale valgono le stesse norme di cui sopra.
Per le coloriture ammesse ci si dovrà riferire preferibilmente alle tonalità delle terre naturali, delle calce e dei materiali lapidei (per esempio "Foglie Morte", "Calce di Casale", "Terra Ombra", ecc.).
Nel caso di intonaci cementizi lasciati al grezzo si potrà provvedere alla stesura di una colletta colorata in pasta (o intonachino), unendo alla malta i colori necessari.
Sugli elementi in pietra e su tutte quelle parti destinate in origine a rimanere a vista è vietata la tinteggiatura. Sono da distinguersi i manufatti realizzati allo scopo di rimanere in vista rispetto a quelli destinati a ricevere l'intonaco (generalmente più grezzi e sbazzati propriamente per l'intonacatura).
In particolare per la zona A1, una parte degli edifici presenta decorazioni e rilievi tradizionali, principalmente cornici a contorno di porte e finestre, fasce marcapiano o ad angolo, cornici sotto-gronda, lesene, etc. (vedi abaco NTA). Tali decorazioni sono tinteggiate oppure lievemente in rilievo. In caso di intervento sulle strutture interessate da decorazioni, queste debbono essere mantenute e valorizzate.
Le cornici a contorno di porte e finestre debbono essere semplici, nel rispetto delle tradizioni locali.
5. Per gli immobili inseriti nel Piano di Riqualificazione Urbana, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.23 del 08.06.2001, non si applicano le norme di cui ai punti 2 e 3, in quanto, in questo caso specifico, per tutti gli interventi di tinteggiatura è possibile eseguire coloriture diverse dalle originarie anche con l'inserimento di colori più forti e brillanti. È inoltre consentito effettuare contrasti tra le cornici delle aperture, dei balconi, ecc. e la facciata dell'immobile.

Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza.

1. Nelle aree di pertinenza degli edifici sono ammessi elementi di arredo costituiti da manufatti leggeri con funzioni accessorie e di servizio, non destinati alla permanenza di persone. I suddetti manufatti dovranno avere caratteri di precarietà costruttiva, di temporaneità di installazione e di facile amovibilità e pertanto dovranno essere privi di qualsiasi fondazione stabile.

Articolo 130.1 Manufatti leggeri pertinenziali.

1. Sono considerati manufatti leggeri pertinenziali realizzabili in regime di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e del relativo Glossario (art. 1 comma 2 del D.Lgs. 222/2016) le seguenti strutture:
 - a) gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali barbecue prefabbricati semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, vasche per pesci o piante acquatiche, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili; i barbecue dovranno essere posti nell'area di pertinenza in posizione tale da non arrecare disturbo ai confinanti;
 - b) strutture coperte atte alla protezione di serbatoi di GPL
 - c) modesti manufatti per ricovero di animali domestici o da cortile;
 - d) i gazebi e i pergolati purché rispettino le seguenti condizioni:
 - che siano di esclusiva pertinenza del fabbricato principale;
 - che siano disposti nel cortile o giardino senza arrecare disturbo alle proprietà confinanti;
 - che siano costituiti da materiali di arredo giardino (legno, ferro) e comunque adatti al luogo pertinenziale;
 - che non superino la superficie di:
 - 9,00 m² per i gazebi
 - 20 m² per i pergolati.
 - che il pergolato sia “vestito” di essenze arboree adeguate al clima locale;
 - che i gazebi e i pergolati non superino l'altezza massima di m 3,00.
 - e) i capanni per gli attrezzi purché realizzati in legno, facilmente smontabili, con struttura non stabilmente ancorata al terreno, di altezza massima di 2,60/2.20 m e una superficie non superiore a 9,00 m².
2. La realizzazione dei manufatti di cui al punto precedente che non hanno le caratteristiche tipologiche e dimensionali per essere considerati 'attività di edilizia libera' sono subordinati ai procedimenti edilizi con asseverazione da parte di tecnico abilitato (CILA; SCIA o equivalenti) nel rispetto delle norme tecniche di settore.
3. I manufatti di cui al presente articolo sono comunque assoggettati alle prescrizioni di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).

Articolo 130.2 Bassi fabbricati e tettoie.

1. Per gli edifici residenziali nelle zone Bs, B o Rsa e negli altri lotti con fabbricati a destinazione residenziale, a cubatura esaurita, viene concessa “una-tantum” la realizzazione di un basso fabbricato o di una tettoia alle seguenti condizioni:
 - che la destinazione d’uso del basso fabbricato o tettoia sia per servizi tecnici della residenza (centrale termica, ecc.) o per usi collegati esclusivamente alla residenza (deposito, rimessa);
 - che l’intervento sia di esclusiva pertinenza del fabbricato esistente, che la costruzione avvenga esclusivamente sul lotto di appartenenza del fabbricato esistente, il quale dovrà essere della stessa proprietà, e, se con un numero di mappa diverso da quello in cui insiste il fabbricato esistente, dovrà essere contiguo e privo di qualsiasi altra costruzione;
 - che a ogni basso fabbricato o tettoia corrisponda un’unità immobiliare, a cui è legato da vincolo pertinenziale e la cessione a terzi farà decadere il provvedimento autorizzativo;
 - che siano rispettati i seguenti parametri edilizi:
 - altezza max. colmo tetto = mt. 3,00;
 - n° piani = 1;
 - sup. coperta (SC) = mq. 30 per ogni singola rimessa o tettoia; per più di due rimesse la sup. coperta non potrà superare il 50% della superficie del lotto compresa la superficie del fabbricato esistente.
 - l’intervento deve essere dotato di copertura a falda e/o falde inclinate con pendenza minima del 15%; il tetto piano è consentito solo nel caso in cui il manufatto venga costruito in adiacenza al fabbricato principale ed il tetto avrà funzioni di terrazzo; l’altezza utile interna non potrà superare i mt. 2,40.
2. L’esecuzione di ampliamenti o box pertinenziali una tantum deve avvenire sul lotto di pertinenza del fabbricato principale esistente e comunque all’interno dell’area. In casi particolari, sarà possibile occupare l’area adiacente, anche se a destinazione diversa, purché di proprietà, ma la stessa, se con un numero di mappa diverso, deve essere recintata con l’area di pertinenza del fabbricato esistente.

Nel caso in cui l’area adiacente di pertinenza sia a destinazione residenziale di completamento (Bs/Rc o B/Rc) l’intervento sarà possibile, ma il comparto verrà ridefinito e di conseguenza il mappale perderà i requisiti di edificabilità.
3. Per attività agricola part-time, non collegata ad aziende o imprenditori agricoli di cui all’art. 25, comma 3°, L.R. 56/77 e s.m.i., è possibile costruire bassi fabbricati per il ricovero di attrezzi al servizio di attività in aree agricole che non dispongono di alcun tipo di edifici e/o strutture, alle seguenti condizioni:
 - che siano situati al solo piano di campagna;
 - che dispongano di copertura ad una o due falde con copertura in coppi, marsigliesi, lamiere di rame o lamiere preverniciate, ecc.;
 - che abbiano i seguenti parametri edilizi:

- SC massima = 12,00 m²;
- altezza massima imposta tetto = 2,00 m;
- altezza massima colmo tetto = mt. 2,70 m;
- che siano realizzati in murature in pietra o intonaco rustico, con eventuale finestra di dimensione massima di 0,50 m²;
- che l'area agricola su cui si voglia realizzare il basso fabbricato sia di un unico proprietario anche se composta da più particelle.

Articolo 131 Piscine.

1. Le piscine di pertinenza degli edifici residenziali, ove non specificato dalle Norme di Attuazione del PRGC, sono disciplinate in base alle seguenti indicazioni:
 - i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno del patrimonio edilizio esistente;
 - gli eventuali spogliatoi devono essere reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno del patrimonio edilizio esistente;
 - nelle zone di versante, al fine di minimizzare l'impatto visivo sul paesaggio dovranno essere previsti idonei sistemi di raccordo per migliorarne l'inserimento nei profili naturali del terreno;
 - la pavimentazione a bordo piscina non potrà avere una larghezza superiore a 1,50 m misurata dal bordo della vasca; sono comunque ammesse superfici pavimentate di maggiori dimensioni purché realizzate con materiali naturali e permeabili (es legno);
 - la distanza minima dal confine dovrà essere non inferiore a 2,00 m;
 - le piscine potranno essere coperte con strutture a carattere temporaneo e/o amovibili limitatamente allo specchio d'acqua, di altezza non superiore a 2 m, realizzate con uso di materiali trasparenti o traslucidi e strutture in metallo;
 - il colore della vasca dovrà risultare neutro o comunque tale da essere finalizzato a minimizzare l'impatto visivo e paesaggistico.

2. Le piscine di pertinenza di attività agrituristiche e/o turistico ricettive, devono rispettare le norme regionali di settore di cui al D.P.G.R. n.9/R/2017 (*Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento*) e il Regolamento Regionale n. 1/R/2016 (*Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare*), cui si rimanda.

3. Le piscine sono considerate superfici impermeabili ai fini della prevenzione del rischio idraulico e dell'impermeabilizzazione del suolo.

4. La realizzazione e la trasformazione delle piscine sono soggette all'ottenimento dei pertinenti titoli abilitativi edilizi.

Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici.

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione, essere approvate e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
In ogni caso, le costruzioni prefabbricate sono vietate nel centro storico e nei nuclei storici e non potranno andare in deroga alle norme e regolamenti.
2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni; in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

TITOLO IV Vigilanza e sistemi di controllo

Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio.

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59 della L.r. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012.
2. Il Comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il Comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
5. Il Comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente.

Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori.

1. La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia è esercitata secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, i funzionari delegati hanno facoltà, in qualsiasi momento, di accedere ai cantieri edilizi ed alle costruzioni esistenti.
3. I funzionari preposti a tali compiti sono tenuti a redigere i verbali di accertamento delle violazioni, a trasmetterli nei casi previsti dalla legge all'Autorità Giudiziaria, al Presidente della Giunta Provinciale e al Sindaco, il quale, esperiti gli ulteriori accertamenti ritenuti necessari tramite l'ufficio tecnico comunale, dispone gli atti conseguenti nei termini stabiliti dalle leggi.

Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari.

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001, Titolo IV e dall'articolo 11 della L.r. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO V Norme transitorie

Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio.

1. Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'articolo 3 della L.r. 19/1999.

Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento.

1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della L.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.
2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.